

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 197

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 20 marzo 2001)

INDICE

ANTOLINI: sullo svolgimento di una manifestazione tenutasi a Verona in concomitanza con la conferenza sui rapporti tra Europa e Islam (4-19465) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 13081	CAMBER: sulla situazione giuridica dei punti franchi del porto di Trieste (4-18092) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 13091
BETTAMIO, MAGGIORE: sullo svolgimento di una manifestazione tenutasi a Verona in concomitanza con la conferenza sui rapporti tra Europa e Islam (4-19478) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13081	sulla scomparsa di un peschereccio del compartimento di Rimini (4-18577) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13092
BEVILACQUA ed altri: sugli interventi di difesa del suolo in Calabria (4-21745) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13083	CORTIANA: sulla situazione dell'istituto tecnico industriale «Feltrinelli» di Milano (4-20097) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13095
BOCO: sulla realizzazione di un porto turistico alla foce del fiume Arno (4-21223) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13086	CURTO: sull'aeroporto di Taranto (4-18211) (risp. BERSANI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13097
BONATESTA: sull'accorpamento di due terze classi nella scuola elementare «Don Orione» di Grotte di Castro (Viterbo) (4-19430) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13087	DE CAROLIS: sul rilevamento riguardante gli allievi che non hanno richiesto l'insegnamento confessionale (4-21275) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13099
BORNACIN: sui risultati degli esami di abilitazione e idoneità all'insegnamento in provincia di Imperia (4-21816) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13089	DEMASI, COZZOLINO: sullo sviluppo del territorio nel comune di Baronissi (Salerno) (4-15343) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13100

20 MARZO 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 197

DIANA Lino: sulla Linostar (4-21976) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 13103	MASCIONI: sulla riduzione dei posti scolastici in provincia di Pesaro e Urbino (4-19858) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) Pag. 13125
DOLAZZA: sul finanziamento di un accordo di collaborazione scientifica con il Sudafrica (4-14993) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13104	MINARDO: sulle tariffe aeree (4-20431) (risp. BERSANI, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 13127
sull'aeroporto di Catania (4-19098) (risp. BERSANI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 13106	MUNGARI: sulla concessione di una scorta al dottor Luigi Siciliani (4-17085) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 13128
sull'assegnazione degli appalti pubblici a Napoli (4-19106) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 13109	PAGANO: sull'istituzione di corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno destinati al personale in servizio (4-20153) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13131
sulle consulenze pagate dall'Ente nazionale aviazione civile (4-20791) (risp. BERSANI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 13110	sui criteri di correzione degli elaborati dell'esame per personale docente presso l'istituto tecnico industriale «Einaudi» di Roma (4-21396) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13132
FLORINO: sui risultati del concorso a cattedra del 2000 (4-19952) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13112	PERUZZOTTI: sul mancato rilascio del visto italiano al cittadino bulgaro Vassilev (4-09056) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13133
LASAGNA, MANFREDI: sul protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della pubblica istruzione e la LAV (4-18111) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13116	PERUZZOTTI ed altri: sul trasporto dei bagagli a mano all'aeroporto di Malpensa (4-18376) (risp. BERSANI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 13134
MAGLIOCCHETTI: sulla chiusura del consolato italiano di New Orleans (4-04497) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13117	PIANETTA: sul funzionamento del consolato generale d'Italia a Lugano (4-21186) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13136
MAGNALBÒ: sulla situazione presso il liceo scientifico «Galilei» di Macerata (4-20421) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13119	PINTO: sul consolidamento dei costoni della Costiera amalfitana e sorrentina (4-17182) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 13137
MANCONI: sull'espulsione del cittadino egiziano Raafat Abdou Mohamed Shatta (4-18870) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 13121	PONTONE: sul sistema dei doppi turni presso la scuola elementare «De Amicis» di Napoli (4-20785) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13140
MANFREDI ed altri: sull'assegnazione dei docenti residenti in provincia di Vercelli (4-18555) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 13122	RUSSO SPENA: sullo stato di crisi della società Filanto di Lecce (4-18823) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 13142
MANFROI: sulla costruzione della galleria tra Listolade e Cencenighe (4-20296) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 13124	

20 MARZO 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 197

sulle modalità di svolgimento del concorso a cattedra presso la sede di Napoli (4-19893) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 13145	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-20880) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 13163
sull'insediamento di un centro Atitech presso l'aeroporto di Taranto-Grottaglie (4-20032) (risp. BERSANI, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	13147	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-20906) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13165
sulla violazione dei diritti umani dei prigionieri politici argentini (4-20084) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13149	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-20907) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13166
sulla violazione dei diritti umani dei prigionieri politici argentini (4-20462) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13150	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-21065) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13168
sulla ricostruzione nel comune di Ariano Irpino (Avellino) (4-20684) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13152	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-21066) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13169
sulla ricostruzione nel comune di Ariano Irpino (Avellino) (4-21233) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13153	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-21190) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13171
SALVATO: sull'orario scolastico della scuola media statale di via Crivelli a Roma (4-21865) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13154	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-21407) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13172
SCIVOLETTO: sulla presenza di esponenti politici ad un corso di formazione organizzato dalla scuola media statale «Leonardo da Vinci» di Ispica (Ragusa) (4-21358) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13156	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-21441) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13174
SERENA: sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-19964) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13158	sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-21450) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13175
sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-20693) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13159	SERVELLO: sui finanziamenti concessi al centro educativo «De Gasperi» di Monte Bondone (4-17097) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13178
sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-20748) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13160	sulla politica scolastica relativa alla comunità italiana in Germania (4-17099) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13185
sulla normativa tributaria relativa alle associazioni senza fini di lucro (4-20808) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13162	TONIOLLI: sul riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti di sostegno senza titolo di specializzazione (4-18172) (risp. DE MAURO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	13186

ANTOLINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Comitato Principe Eugenio di Verona ha organizzato nella città scaligera, il 27 maggio 2000, una conferenza pubblica sul tema «Europa-Islam, Scontro di fede e di civiltà», conferenza che aveva il patrocinio della provincia di Verona e come scopo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle persecuzioni dei cristiani nei paesi islamici e sul pericolo del fondamentalismo islamico in Italia ed in Europa e ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, oltre che di rappresentanti politici e istituzionali locali;

che la stessa iniziativa è stata contestata da gruppi dell'estrema sinistra e centri sociali con una manifestazione di piazza tenutasi in concomitanza con lo svolgimento della conferenza sopracitata a pochi metri dalla sala dove si svolgeva la stessa;

che i manifestanti (una quarantina circa) con striscioni e cartelli, invece di manifestare nel luogo autorizzato e cioè in via Cappello davanti alla Biblioteca civica, hanno bloccato l'accesso al vicolo San Sebastiano, dal quale la maggior parte del pubblico era obbligato a passare per accedere alla sala della conferenza, creando in questo modo evidente ostacolo al regolare svolgimento dell'iniziativa del Comitato Principe Eugenio e arrecando continuo disturbo con megafoni e slogan urlati ai relatori che nella sala svolgevano le loro relazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

le motivazioni per le quali il questore e le forze dell'ordine presenti massicciamente sul luogo della manifestazione abbiano consentito che una simile manifestazione si svolgesse così vicino al luogo della conferenza, arrecando notevole ostacolo e disturbo allo svolgimento della stessa e il rischio di pericolosi contatti, e non nel luogo che inizialmente era stato annunciato;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi di intolleranza miranti unicamente ad impedire il regolare svolgimento di iniziative culturali promosse da gruppi ed associazioni non di sinistra.

(4-19465)

(1° giugno 2000)

BETTAMIO, MAGGIORE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Comitato Principe Eugenio di Verona ha organizzato nella città scaligera, il 27 maggio 2000, una conferenza pubblica sul tema

«Europa-Islam. Scontro di fede e di civiltà», conferenza che aveva il patrocinio della provincia di Verona e come scopo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle persecuzioni dei cristiani nei paesi islamici;

che la stessa iniziativa è stata contestata da gruppi di estrema sinistra (centri sociali, anarchici, omosessuali, eccetera) e non solo con una polemica pubblica sui giornali ma anche con una manifestazione di piazza tenutasi in concomitanza con lo svolgimento della conferenza sovrapposta a pochi metri dalla sala dove si svolgeva la stessa;

che i manifestanti (una cinquantina circa) con striscioni e cartelli, invece di manifestare nel luogo autorizzato e cioè via Cappello, davanti alla Biblioteca civica, hanno bloccato l'accesso al vicolo San Sebastiano, dal quale la maggior parte del pubblico era obbligata a passare per accedere alla sala della conferenza, creando in questo modo evidente ostacolo al regolare svolgimento dell'iniziativa e arrecando continuo disturbo con megafoni e slogan urlati ai relatori che nella sala svolgevano le loro relazioni (i manifestanti erano a non più di 50-60 metri dall'edificio che ospitava la conferenza),

si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare i motivi per i quali il questore e le forze dell'ordine presenti massicciamente sul luogo della manifestazione abbiano permesso che una simile protesta si svolgesse così vicino al luogo della conferenza;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare in futuro simili episodi di intolleranza.

(4-19478)

(1° giugno 2000)

RISPOSTA. (*) – La manifestazione svoltasi il 27 maggio 2000 a Verona, in concomitanza con il convegno organizzato dal «Comitato Principe Eugenio» presso la Biblioteca civica di vicolo San Sebastiano, cui hanno aderito circa 150 persone, si è tenuta nella zona compresa tra vicolo San Sebastiano e via Cappello, così come preavvisato al questore del capoluogo scaligero dalla segreteria provinciale di Rifondazione comunista.

Mentre il convegno era in corso, contestualmente alla contromanifestazione, personale della Digos individuava nella vicina via Sant'Anastasia una ventina di giovani, gravitanti nell'area dell'estrema destra, che si stavano dirigendo, attraverso via Cappello, verso il luogo della conferenza.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Al fine di impedire qualsiasi contatto con i manifestanti, questi ultimi, su invito del responsabile del servizio di ordine pubblico, raggiungevano l'ingresso della biblioteca percorrendo la strada retrostante, ma, anziché accedere alla sala ove era in atto il convegno, si fermavano in vicolo San Sebastiano, ove veniva, pertanto, disposto un cordone di forza pubblica tra gli opposti schieramenti.

Tali misure, unitamente alla continua opera di sensibilizzazione svolta dagli operatori di polizia, consentivano che il clima di tensione, instauratosi a seguito dello scambio di slogan minacciosi, non sfociasse in alcun atto di violenza.

Al termine del convegno gli attivisti dell'estrema destra venivano, quindi, fatti allontanare dalle strade retrostanti sotto l'attenta vigilanza delle forze dell'ordine e la manifestazione si concludeva, pertanto, senza alcun incidente.

Nel consentire che la manifestazione si svolgesse nelle vicinanze del luogo della conferenza, il questore di Verona ha adottato tutte le misure di ordine pubblico atte ad assicurare il regolare svolgimento di entrambe le iniziative, contemperando, in tal modo, le esigenze di sicurezza con l'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(15 marzo 2001)

BEVILACQUA, MEDURI, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1999, sono stati ripartiti i fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001;

che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto, una quota del finanziamento globale di 1.890 miliardi di lire, pari a lire 284 miliardi – ripartiti in 134 miliardi di lire per l'anno 2000 e 150 miliardi di lire per l'anno 2001 – è destinata al finanziamento di interventi che rilevino la criticità del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste, del dissesto idrogeologico, del dissesto della rete idrografica che interessino centri abitati e che siano elaborati da comitati tecnici delle Autorità di bacino per i bacini di rilievo nazionale e interregionale o dal competente organo regionale per i bacini di rilievo regionale;

che la regione Calabria, con delibera dell'Autorità di bacino, ha presentato una proposta riguardante specificatamente le coste per l'ammontare di lire 114 miliardi per tratti classificati «ad alto rischio», in base allo studio «Analisi del rischio di erosione costiera in Calabria»;

che nella suddetta proposta venivano destinati lire 52 miliardi ai tratti di costa oggetto di mareggiate del gennaio 2001;

che, a fronte di tale richiesta, sono stati assegnati alla regione Calabria 15 miliardi di lire;

che da articoli pubblicati su alcuni quotidiani calabresi («Il Domani Calabria», «La Gazzetta del Sud»), del 9 gennaio 2001, si è appreso che sono stati stralciati lire 37,5 miliardi «a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2001» per la regione Piemonte, finalizzati a «sistemazione idraulica e ambientale del Po, nel tratto della confluenza della Dora Baltea con il Sesia – secondo e terzo lotto – importo 17,5 miliardi di lire, e messa in sicurezza del raccordo autostradale di Ivrea, importo lire 20 miliardi»;

che la somma stralciata di lire 37,5 miliardi avrebbe dovuto essere destinata agli interventi nell'alto Tirreno cosentino a salvaguardia delle coste;

che la decisione è da considerarsi ancor più assurda e grave se si considera che qualche giorno fa, nel periodo delle festività natalizie, il Ministro dei lavori pubblici si è recato in Calabria, manifestando sensibilità e attenzione ai gravi problemi strutturali e viari che penalizzano l'intera regione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover rimodulare l'intervento già deciso con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, reintegrando i fondi precedentemente previsti per la regione Calabria, evitando in tal modo di mortificare ulteriormente una realtà territoriale che meriterebbe invece una più puntuale attenzione e più adeguati interventi al fine di ridurre i rischi alluvionali e il dissesto idrogeologico del territorio.

(4-21745)

(10 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Ai fini della ripartizione della somma di 284 miliardi destinati alla realizzazione di interventi strategici nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, la regione Calabria ha trasmesso due proposte di interventi:

1) programma approvato dall'Autorità di bacino regionale (delibera del comitato istituzionale n. 5 del 24 marzo 2000) che prevede interventi di difesa delle coste per complessivi 114 miliardi;

2) programma approvato con delibera della giunta regionale della Calabria (delibera n. 321 del 7 giugno 2000) che prevede interventi sui bacini interregionali del Noce e del Lao per circa complessivi 14 miliardi di lire.

La sede competente all'istruttoria dei programmi dei progetti strategici trasmessi, corrispondenti ad un fabbisogno finanziario nazionale di

circa 1.800 miliardi (a fronte di 284 disponibili), è il gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

Il gruppo tecnico opera esclusivamente sulla base degli elementi rilevabili dalla documentazione pervenuta, dei criteri di valutazione, seppure indicativi, recati nel citato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 e del livello di progettazione documentato dai soggetti proponenti. Esso ha elaborato una prima selezione degli interventi che sono stati sottoposti all'esame dei rappresentanti delle regioni, presso la segreteria della Conferenza Stato-regioni.

Tale prima proposta, predisposta nello scorso mese di ottobre, conteneva, per la regione Calabria, gli interventi sui bacini del Noce e del Lao per un totale di 14,376 miliardi.

È da evidenziare che già in questo elenco risultavano compresi gli interventi strategici programmati dall'Autorità di bacino del Po fin dal marzo 2000, la cui valenza è stata dimostrata dagli ultimi tragici eventi alluvionali che hanno interessato la regione Piemonte nello scorso mese di ottobre. Proprio in tale disastrosa occasione i più rilevanti fenomeni di esondazione si sono verificati nei territori che erano stati individuati e che avrebbero beneficiato degli effetti conseguenti alla realizzazione di detti interventi.

La selezione, cui ha partecipato la stessa regione Calabria, è stata effettuata in relazione alle finalità ed al livello di approfondimento dei programmi presentati, con specifico riferimento ai benefici attesi anche in termini di riduzione del rischio, così come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

In conclusione, sulla base degli ulteriori elementi forniti dai rappresentanti regionali, in sede istruttoria è stato constatato che anche altri progetti presentati avevano le caratteristiche di strategicità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 e, pertanto, i rappresentanti dello Stato e delle regioni, nel confermare la proposta già elaborata, hanno concordemente previsto una sua integrazione con un programma di interventi per ulteriori 158 miliardi, da reperire tramite un vincolo di destinazione da inserire nel decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei fondi destinati dalle leggi finanziarie 2000 e 2001 alle finalità della difesa del suolo (complessivi 1.530 miliardi).

Anche questo secondo programma integrativo prevede interventi per la regione Calabria specificatamente in difesa della costa per complessivi 15 miliardi, recependo in tal modo proprio le indicazioni fornite dal segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.

I restanti fondi recati dalle leggi finanziarie 2000 e 2001 (1372 miliardi) sono in corso di programmazione, d'intesa tra lo Stato e le regioni, con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica secondo i criteri da tempo concordati tra Stato e regioni e ripartiti tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Nell'ambito della quota che verrà individuata per i bacini della Calabria, la stessa regione potrà, ovviamente, proporre interventi in difesa della costa.

Sull'attività espletata e sulla individuazione degli interventi rappresentati si è espressa favorevolmente la Conferenza Stato-regioni (compresa la regione Calabria) nella seduta del 1° dicembre 2000.

Dalla semplice esposizione dei fatti, così come si sono effettivamente svolti, risulta inequivocabile come non risultasse agli atti alcuna specifica destinazione di risorse nei fondi oggetto di riparto e, quindi, nessuna somma già destinata ad una parte del territorio regionale avrebbe potuto essere distratta per successiva determinazione ministeriale, tantomeno per quanto riguarda la regione Calabria, che ha approvato la proposta.

Dai fatti risulta che, rispetto alle disponibilità finanziarie oggetto della ripartizione, la regione Calabria è risultata comunque destinataria di circa il 6,6 per cento delle risorse a fronte di parametri concordati presso la Conferenza Stato-regioni per il riparto dei fondi della legge n. 183 del 1989 che assegnano alla Calabria solo il 4,4 per cento delle risorse.

Le affermazioni degli esponenti politici calabresi riportate dalla stampa e citate dagli interroganti sono, pertanto, destituite di fondamento.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

BOCO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che:

la foce dell'Arno costituisce un ambiente di pregio naturalistico e paesistico denso di suggestioni e carico di un rilevante retaggio culturale;

il comune di Pisa ha aderito al progetto di realizzare alla foce dell'Arno un grande porto turistico dotandolo di 170.000 metri cubi di edificato, per la maggior parte a destinazione residenziale, investendo così non solo l'area di uno stabilimento industriale dismesso, ma anche zone a verde agricolo, e per di più tagliando ed interrompendo definitivamente viale D'Annunzio che dalla città, costeggiando il fiume, porta a Marina di Pisa;

l'esperienza ha dimostrato che la realizzazione di un porto turistico su foci sabbiose è un rischio sia per la precarietà dell'interrelazione tra il fiume e il mare sia per il conseguente pericolo idrogeologico;

in seguito a ciò si preannuncerebbe un porto turistico di dubbia affidabilità e causa di sconquasso dell'abitato di Marina di Pisa e un mancato investimento nelle risorse e nelle potenzialità ambientali;

le alluvioni di questi giorni dovrebbero far riflettere e dovrebbero far comprendere che il nostro Paese deve evitare ulteriori devastazioni del territorio attraverso operazioni improvvise,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare per evitare la solita morte annunciata.

(4-21223)

(14 novembre 2000)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si forniscono i seguenti elementi.

Per quanto attiene al rischio idraulico, la competente Autorità di bacino del fiume Arno fa presente che l'area in questione non risulta soggetta a interventi di piano *ex lege* n. 183 del 1989.

L'area non risulta tra quelle classificate a pericolosità idraulica molto elevata (PI4) o rischio idraulico molto elevato (RI 4), ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, e, pertanto, non è oggetto di specifiche misure di salvaguardia ai sensi della delibera di comitato istituzionale n. 139 del 1999 dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

Studi effettuati da consulenti esperti della citata Autorità hanno, altresì, evidenziato, per l'area interessata al progetto del porto e dell'inse-diamento edilizio, un dato di pericolosità idraulica elevata (PI 3).

Tali studi sono comunque oggetto di integrazioni ed approfondimenti in sede di elaborazione e redazione del piano di assetto idrogeologico *ex* decreto-legge n. 180 del 1998, attualmente in corso presso l'Autorità di bacino, il quale definirà lo specifico regime vincolistico per tali aree.

È attualmente in fase di elaborazione presso l'Autorità di bacino il piano stralcio per la difesa del litorale che comporterà ulteriori valutazioni per quanto attiene all'interrelazione tra la morfodinamica costiera, i processi fluviali e gli eventuali interventi antropici.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

BONATESTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che, a seguito della decisione assunta dall'autorità scolastica dell'istituto elementare «Don Orione» di Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, di accorpate le classi terza A e terza B in un'unica sezione, gli alunni saranno costretti a frequentare una classe eccessivamente numerosa;

che fra i bambini della futura classe vi è anche una alunna handicappata nella misura del 100 per cento, la quale, nonostante le maggiori difficoltà di inserimento cui andrà incontro e il necessario

sostegno da parte dei docenti, sarà costretta, dopo tre anni di frequenza in quella scuola, a dover cercare stabilità all'interno di un nuovo gruppo composto da un numero di compagni molto più elevato rispetto a quello con il quale sino ad oggi ha interagito;

che la bambina, essendo portatrice di un *handicap* grave, soltanto con grande impegno personale e del corpo docente è riuscita ad acquisire graduali e significativi miglioramenti in ambito cognitivo, affettivo e relazionale;

che l'accorpamento delle due classi comporterà una completa revisione della assegnazione dei docenti ai moduli, interrompendo in tutte le classi del plesso la continuità didattica,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi intenda adottare con urgenza il Governo affinché non siano accorpate le due sezioni, anche in considerazione del fatto che l'istituto elementare «Don Orione» di Grotte di Castro non dispone di aule sufficientemente ampie per accogliere classi numerose;

quali iniziative si intenda assumere affinché alla bambina portatrice di *handicap* sia garantito il diritto allo studio e un appropriato inserimento all'interno dell'ambiente scolastico attraverso un adeguato sostegno da parte dei docenti.

(4-19430)

(31 maggio 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito all'organico funzionale della scuola elementare «Don Orione» di Grotte di Castro (Viterbo) per l'anno scolastico 2000-2001, con particolare riguardo all'accorpamento delle classi terza A e terza B.

Il consiglio di interclasse della scuola in parola, nella riunione del 19 giugno 2000, ha esaminato la proposta organizzativa presentata dal provveditore agli studi volti a garantire, per quanto disponibile, dopo la riduzione di un posto nell'organico di plesso, un funzionamento didattico autonomo delle due classi terze abbinate per l'anno scolastico 2000-2001.

La proposta prevedeva la costruzione di un modello didattico – organizzativo formato da un *team* di cinque docenti che avrebbero operato, in continuità, sulle classi dell'anno scolastico precedente e che consentiva lo sdoppiamento di fatto della classe quarta.

La proposta, oggetto di varia attenzione da parte dei docenti interessati, è stata, con modifiche parziali, portata all'approvazione del collegio dei docenti nella seduta del 29 giugno 2000.

Approvato all'unanimità dall'organo collegiale, il nuovo modello didattico-organizzativo prevede:

una articolazione dell'orario di funzionamento didattico che garantisce una gestione autonoma delle attività disciplinari con il mantenimento, per 24 ore settimanali su 30, delle due classi distinte;

l'abbinamento delle due classi per sei ore settimanali, di cui due per l'ambito linguistico, due per quello matematico-scientifico e due per quello antropologico;

il mantenimento di due dei tre docenti del *team* delle ex classi terze, che garantiscono la continuità degli interventi didattici, e l'intervento di un terzo insegnante per un totale di sette ore settimanali (di cui tre in quarta A, tre in quarta B e due a classi riunite) per gli interventi disciplinari afferenti l'ambito «antropologico».

L'utilizzazione dell'insegnante di sostegno, richiesta per undici ore settimanali, potrà consentire, in tutto o in parte, di risolvere l'abbinamento delle due classi anche per le sei ore residue (ferma restando la disponibilità dei docenti del modulo e l'approvazione del collegio dei docenti per la definizione di un modello organizzativo ed un orario di servizio dei docenti finalizzato al pieno coinvolgimento dell'insegnante di sostegno nella gestione didattica del modulo delle due classi quarte).

Il modello organizzativo-didattico sopra descritto non ha comportato la completa revisione della assegnazione dei docenti ai moduli e risolve pressochè totalmente i problemi evidenziati dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che a seguito di una prima analisi sommaria sull'andamento della sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità all'insegnamento (ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999 – Ministero della pubblica istruzione) in provincia di Imperia sembrerebbe piuttosto evidente che i risultati dei candidati siano stati fortemente condizionati dai diversi metri valutativi delle commissioni esaminatrici, in alcuni casi estremamente rigorose, in altri meno fiscali;

che agli esami di abilitazione di cui sopra molti sarebbero stati gli insegnanti di ruolo o, comunque, i candidati con esperienza in materia, per cui altrettanto sospetta sembrerebbe la loro esclusione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare quanto avvenuto in provincia di Imperia in considerazione, soprattutto, dell'esito degli esami decisamente disomogeneo sia sul territorio che rispetto alle altre province liguri, al fine di rassicurare i moltissimi candidati esclusi sulla regolarità e sull'uniformità di trattamento adottato dalle diverse commissioni;

se non si ritenga altrettanto doveroso, in caso di accertate o sospette irregolarità, provvedere al riesame delle prove dei candidati al fi-

ne di offrire loro la possibilità di reinserirsi, in termini occupazionali, al proprio ruolo.

(4-21816)

(17 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto riferito dal provveditore agli studi di Imperia.

Nella provincia in parola sono stati organizzati ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 diversi corsi-concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, così suddivisi e precisamente:

3 corsi (uno per distretto scolastico) per docenti di scuola materna;

3 corsi (uno per distretto scolastico) per docenti di scuola elementare;

3 corsi (suddivisi secondo gli ambiti disciplinari e le classi di concorso) per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Successivamente, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, sono stati organizzati, rispettivamente, un corso per docenti di scuola materna, uno per docenti di scuola elementare e uno per docenti della scuola secondaria (quest'ultimo suddiviso per sezioni corrispondenti ai diversi ambiti disciplinari e alle classi di concorso).

Non risulta che le relative commissioni esaminatrici abbiano operato in difformità dalle disposizioni vigenti e che, allo stesso modo, le procedure non siano state rispettose della normativa, come anche si evince dalla documentazione depositata agli atti.

Le commissioni esaminatrici, infatti, proprio al fine di evitare disomogeneità di valutazione e di giudizio hanno adottato comuni criteri di valutazione, utilizzando griglie e parametri obiettivi tanto per la correzione degli elaborati scritti, quanto per la valutazione del colloquio nella prova orale.

Circa l'osservazione espressa dall'onorevole interrogante «che agli esami di abilitazione di cui sopra molti sarebbero stati gli insegnanti di ruolo o, comunque, i candidati con esperienza in materia, per cui altrettanto sospetta sembrerebbe la loro esclusione», occorre notare che alla prima fase dei corsi-concorsi abilitanti potevano accedere esclusivamente i docenti non di ruolo.

Proprio tra costoro si sono verificati alcuni casi di esclusione dal concorso, sia dopo l'espletamento della prova scritta, sia anche dopo lo svolgimento della prova orale.

Si riferisce, per dovere di completezza, che le uniche rimostranze su presunte irregolarità durante lo svolgimento del corso-concorso abilitante sono riferite alla scuola materna e sono state prodotte da alcune docenti supplenti, non ammesse a sostenere la prova orale nel corso-

concorso, di cui all'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, o che non hanno conseguito l'abilitazione.

Sei di costoro hanno prodotto ricorso al TAR della Liguria, che in data 31 agosto 2000, con distinte sentenze, definitivamente pronunciando sui ricorsi sopra indicati, li ha tutti dichiarati inammissibili, ponendo inoltre le spese a carico delle ricorrenti.

In data 16 agosto 2000 altre quattro docenti di scuola materna hanno avanzato un esposto dello stesso tenore su presunte irregolarità alla procura della Repubblica e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione.

Occorre rilevare che queste ultime non hanno presentato alcun ricorso entro il termine ultimo per ricorrere al TAR (14 luglio 2000).

Due di queste hanno inoltrato ricorso straordinario al Capo dello Stato solo in data 10 settembre 2000. Le altre due avevano prodotto, avverso la mancata ammissione all'orale, apposita rimostranza scritta a quest'ufficio, che ha fornito regolare risposta esplicativa nei termini.

Si ritiene, per quanto sopra riferito, che le docenti ricorrenti abbiano avuto comunque ampia possibilità di tutelare eventuali loro diritti.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

CAMBER. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da notizie acquisite in questi giorni risulterebbe che il cosiddetto «decreto Burlando» relativo alla situazione giuridica dei punti franchi del porto di Trieste sia stato sottoposto all'esame della Corte dei conti che avrebbe formulato «osservazioni» anche inerenti il decreto ministeriale correlatamente formulato dal ministro Treu il 29 luglio 1999 inerente l'articolo 6, comma 12, della legge n. 84 del 1994 (riguardante in particolare le specificità portofranchiste del porto di Trieste);

che da notizie acquisite in questi giorni risulta che – parallelamente – il Ministro delle finanze abbia predisposto un proprio schema sostanzialmente di contenuto «contrario» al cennato decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, provvedimento teso a parzialmente vanificare i benefici derivanti al porto di Trieste dal cosiddetto «decreto Burlando» ed atti successivi, anche limitando le tempistiche per lo stoccaggio delle merci in regime extra-doganale,

si chiede di sapere:

quali «osservazioni» avrebbe formulato la Corte dei conti riguardo al cosiddetto «decreto Burlando» ed agli atti correlati successivi;

quali provvedimenti il Ministro delle finanze si accingerebbe ad emanare, tesi a vanificare quantomeno parzialmente la portata del cosiddetto «decreto Burlando» e se un'azione del genere sia stata, o meno, concordata col Ministro dei trasporti e della navigazione;

all'esito delle due domande sopra formulate, quali iniziative siano al vaglio del Ministro degli affari esteri in un'eventuale ottica di collaborazione col porto di Capodistria (afferente alla Slovenia, il cui attuale regime giuridico si differenzia profondamente da quello italiano riguardo al regime giuridico europeo) da parte del porto di Trieste e segnatamente riguardo ad una partecipazione del porto di Capodistria alla gestione del più importante ganglio economico del porto di Trieste, il cosiddetto «molo settimo».

(4-18092)

(9 febbraio 2000)

RISPOSTA. – La necessità di una stretta collaborazione fra i porti dell'Alto Adriatico al fine di garantire quella offerta di servizi portuali in grado di competere con i sistemi portuali europei è stata oggetto dell'ordine del giorno delle due ultime sessioni della Commissione mista economica italo-slovena (tenutesi rispettivamente a Roma il 23 giugno 1998 ed a Lubiana il 28-29 giugno 1999).

In entrambe i casi si registrò una convergente volontà di imprimere nuovo slancio alla collaborazione fra i porti dell'intero Alto Adriatico – comprendendo quindi anche gli scali croati – al fine di giungere ad un sistema integrato che, garantendo ad ogni porto le funzioni più confacenti con le proprie caratteristiche, ne esaltasse le capacità di accoglimento e di risposta alle sfide del 2000.

L'eventuale partecipazione del porto di Capodistria alla gestione del cosiddetto «molo settimo» del porto di Trieste, ora divenuto ente autonomo, riveste carattere prettamente privatistico e dunque le relative problematiche esulano dalla sfera di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(28 febbraio 2001)

CAMBER. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la stampa nazionale ha dato scarsa informazione in merito alla disgrazia accaduta nella notte fra il 2 e il 3 marzo 2000, quando un peschereccio del compartimento di Rimini, il «Ringo II», in battuta di pesca nell'Adriatico con a bordo 6 uomini di equipaggio, è scomparso;

che soltanto dopo 24 ore circa iniziavano le ricerche ed il relitto del motopesca veniva localizzato nei fondali a largo di Chioggia, in acque territoriale croate;

che da un primo esame del relitto sembra che il peschereccio italiano sia stato speronato e affondato;

che è stato ritrovato solo il corpo di uno degli uomini di equipaggio, mentre a tutt'oggi nulla si sa della fine degli altri membri dell'equipaggio;

che le ricerche effettuate sembrano incontrare diverse difficoltà burocratiche che impediscono alla Marina militare italiana interventi di ricerca celeri ed urgenti;

che vi sono stati, anche nel recente passato, episodi in cui la guardia costiera croata ha attaccato con le armi pescherecci italiani,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti siano state adottate per recuperare le salme dell'equipaggio del peschereccio nonchè il relitto;

se non si ritenga di accertare eventuali responsabilità a carico della Marina croata, segnalando alla magistratura che già ha aperto un'inchiesta l'opportunità di indagare anche in questa direzione.

(4-18577)

(14 marzo 2000)

RISPOSTA. – Venerdì 3 marzo 2000, alle ore 20,05, il Centro nazionale per il coordinamento delle ricerche e dei salvataggi in mare che opera in seno alla capitaneria di porto di Fiume ha ricevuto dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di Roma segnalazione che il peschereccio «Ringo II» – salpato il giorno precedente dal porto di Rimini – non vi aveva fatto rientro.

Il Centro operativo croato ha immediatamente allertato tutte le sezioni delle capitanerie dislocate lungo la penisola istriana per raccogliere notizie utili a rilevare la presenza del peschereccio. Nell'ambito di tale operazione è stato accertato che le stazioni radio di Fiume e di Spalato non avevano captato alcun segnale di pericolo in mare.

Dalla prima mattina di sabato 4 marzo 2000 – in stretta collaborazione con il Centro di coordinamento per il salvataggio in mare (MRCC) di Roma – da parte croata sono stati impiegati natanti della capitaneria di porto di Pola e due velivoli per la perlustrazione dello specchio di mare al largo delle coste di Pola da dove era pervenuto l'ultimo segnale radio del peschereccio «Ringo II».

Alle ore 11 dello stesso giorno i mezzi italiani impiegati nelle operazioni di ricerca hanno avvistato il relitto del peschereccio, affondato in acque extra-territoriali croate a 13 miglia marine al largo di Pola. Immediatamente è stato impiegato un gruppo di sommozzatori che ha riscontrato una profonda falla sul fianco destro del «Ringo II», circostanza che lasciava supporre lo speronamento da parte di un natante che si era trovato sulla medesima rotta. Sempre nella mattinata è stato rinvenuto il cadavere di un marinaio, la cui salma è stata tralata in Italia a bordo della nostra unità impegnata nelle ricerche.

Al fine di individuare i responsabili dello speronamento, l'MRCC di Roma ha chiesto al centro operativo di Fiume di svolgere indagini sulle navi che erano approdate in Croazia immediatamente dopo l'inci-

dente. Su tale linea si sono mosse le autorità croate, ispezionando tutti i natanti che sono entrati nelle sue acque territoriali e controllando i dati relativi a navi uscite dai porti croati e che avrebbero potuto trovarsi sul luogo dell'affondamento all'ora in cui presumibilmente è avvenuto l'impatto.

Le indagini si sono focalizzate sulla nave «Reshid Behbudov», battente bandiera dell'Azerbaijan, partita il 2 marzo alle ore 18,15 dal porto di Ravenna e che alle ore 01,05 del 3 marzo navigava nelle immediate vicinanze del luogo del disastro. La nave, giunta a Fiume alle ore 8,00 del 3 marzo, è stata trattenuta dalle autorità portuali croate per gli accertamenti del caso.

Nella stessa mattinata una squadra di sommozzatori ha effettuato due immersioni. Nel corso della prima, sulla prua della nave sono state rinvenute tracce di materiale escoriato da un oggetto contro cui il fasciame della nave aveva strusciato. Su tutto il lato sinistro della prua erano presenti alcuni tagli, delle tracce di colore scuro e, sul metallo del fasciame, veniva rilevato un sottile strato di corrosione recente. Tracce di materiale simile a quello rinvenuto sulla sinistra della prua sono state trovate sul lato destro della stessa. La seconda immersione ha avuto lo scopo di scattare fotografie della parte della nave sottostante la linea di pescaggio. Una relazione sull'esito dell'ispezione, corredata dalle fotografie, è stata consegnata al consolato generale d'Italia a Fiume per l'inoltro alle competenti autorità italiane.

Domenica 5 marzo, le autorità croate hanno proceduto all'interrogatorio del comandante, del secondo ufficiale e del timoniere della «Reshid Behbudov».

Secondo le dichiarazioni rese, nella notte del 3 marzo 2000 la nave stava procedendo con pilota automatico e nelle acque ha incrociato solo un grosso natante che è passato dietro la poppa a distanza di circa 5 miglia.

Poichè nell'affondamento era coinvolta una nave italiana e l'incidente ha avuto luogo in acque extraterritoriali, le autorità croate non potevano procedere al fermo della nave. Esse hanno pertanto chiesto al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di Roma se da parte italiana si intendeva chiedere il fermo della «Reshid Behbudov». L'MCRR – sentite le competenti autorità e ricevute assicurazioni in merito al completamento dell'ispezione sulla carena della nave e all'avvenuta rilevazione di tutti i dati riguardanti la rotta, l'identità dei marinai e dell'armatore – ha autorizzato il Centro per il coordinamento delle ricerche e dei salvataggi in mare di Fiume a lasciar partire la «Reshid Behbudov».

La nave è salpata alle ore 22,45 del 5 marzo 2000 diretta ad Ashod (Israele). Nell'accordare l'autorizzazione alla partenza, la capitaneria di porto di Fiume ha espressamente ordinato al comandante di non verniciare il fasciame nè il livello dei pescatoio dopo aver scaricato il carico nel porto di destinazione.

Per quanto concerne la ricerca dei membri dell'equipaggio dispersi, le operazioni sono proseguite da parte croata per tutta la giornata del 5 marzo 2000, con l'impiego di quattro natanti della capitaneria di porto di Pola e della sua sezione di Parenzo, nonché con una imbarcazione ed un velivolo della polizia marittima. Inoltre, il Centro di coordinamento delle ricerche e salvataggio in mare di Fiume ha accordato alle competenti autorità italiane il permesso di operare con mezzi specializzati in acque territoriali croate.

Nella giornata i mezzi di soccorso croati hanno rinvenuto una porta che potrebbe essere appartenuta al peschereccio e sulla quale erano presenti tracce di vernice verde. Poco distante è stato rinvenuto un salvagente con la scritta «Ringo II». I suddetti relitti sono ora custoditi presso la capitaneria di porto di Poia per le successive perizie. Nessuna traccia vi è dei membri dell'equipaggio dispersi.

Le ricerche sono proseguite lunedì 6 marzo nei tratti di mare tra Capo Promontore e l'arcipelago di Brioni, nonché lungo le coste delle isole di Lussino e Cherso, anche se le speranze di ritrovare in vita i marinai dispersi erano quasi nulle, considerato il tempo trascorso dall'affondamento e la bassa temperatura del mare.

Per tutto il periodo delle ricerche, il consolato generale d'Italia a Fiume si è costantemente tenuto in contatto con il Centro operativo croato, l'MCRR di Roma e la procura della Repubblica di Rimini ed ha provveduto ad informare per le vie brevi l'ambasciata d'Italia in Tel Aviv del prossimo arrivo della «Reshid Behbudov» nel porto di Ashod, previsto per 12 marzo, nell'eventualità che fosse stato necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

Presso il richiamato consolato generale a Fiume – in attesa del perfezionamento dell'*iter* relativo alla costituzione della commissione di rogatoria internazionale richiesta dalla procura della Repubblica di Rimini – sono custoditi gli originali della documentazione concernente le indagini svolte dalle autorità croate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(28 febbraio 2001)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'Istituto tecnico industriale Giacomo Feltrinelli di Milano è stato il più importante esempio di istituto pubblico di formazione tecnica in Italia;

che sin dai primi anni del secolo è considerato un simbolo della storia milanese nel campo dell'istruzione pubblica;

considerato:

che da diversi anni la struttura dell'istituto è stata irresponsabilmente lasciata in uno stato avanzato di degrado;

che negli scorsi anni alcune delle specializzazioni, di cui l'Istituto Feltrinelli godeva ampia fama, sono state soppresse senza motivazioni logiche e plausibili;

è urgente fermare la distruzione dei macchinari che costituiscono la memoria storica e parte integrante dell'identità dell'Istituto Feltrinelli; dato che:

la Provincia, in accordo con il Provveditorato e con l'EMIT, proprietaria degli immobili, sta attuando una ristrutturazione che solleva moltissime perplessità e dubbi per buona parte della cittadinanza e degli operatori scolastici;

il progetto di ristrutturazione e recupero dell'intera struttura dell'istituto e del suo patrimonio tecnico e storico, presentato mesi fa dalla facoltà di architettura del Politecnico di Milano, non è mai stato preso in considerazione dal Provveditorato agli studi e dalla provincia di Milano;

i dubbi sono suffragati dalla mancanza di conoscenza del progetto globale specifico sia edilizio, sia didattico;

da ciò che è trapelato, il progetto edilizio prevede la ristrutturazione parziale della palazzina d'ingresso, con la cancellazione di laboratori, aule, senza rispetto dell'identità storica, senza un piano di recupero dell'esistente:

se si dovesse eliminare il laboratorio tecnologico, vero vanto dell'istituto, le cui prestazioni venivano richieste dall'industria locale per l'affidabilità e l'alta tecnologia delle attrezzature, si avrebbe un grave danno;

si chiede di sapere:

se non sia il caso di far conoscere a tutti il progetto globale edilizio e didattico;

per quale motivo, negli anni passati, non siano state effettuate le operazioni di manutenzione ordinaria dell'edificio e delle sue attrezzature interne, operazioni che avrebbero pesato meno sul bilancio pubblico rispetto all'attuale ristrutturazione;

se non sia il caso di interrompere le procedure in corso per i lavori di ristrutturazione al fine di evitare un probabile, incombente e irreversibile danno per l'istituto ed aprire un tavolo tecnico di confronto tra la provincia di Milano, il Provveditorato agli studi, la presidenza dell'Istituto Feltrinelli, l'EMIT, il collegio docenti, il comitato studenti, il Politecnico di Milano, l'amministrazione comunale ed il consiglio di zona, al fine di ridiscutere il progetto globale, riducendo al minimo il disagio degli allievi e del personale docente.

(4-20097)

(18 luglio 2000)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto riferito dall'ufficio scolastico di Milano che, pur non avendo alcuna potestà in materia di edilizia scolastica,

compresi naturalmente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della legge n. 23 del 1996, in una linea di stretta collaborazione che costantemente ha improntato i rapporti con l'amministrazione provinciale, alla quale compete totalmente la materia di cui si tratta, è stato coinvolto nella difficoltosa e lunga elaborazione del progetto di ristrutturazione dell'istituto tecnico industriale di Stato «Feltrinelli», frutto di un proficuo lavoro di collaborazione tra l'ufficio tecnico provinciale ed una commissione tecnica espressa dal consiglio di istituto.

Il progetto suddetto riguardante un primo lotto di lavori è stato ufficialmente presentato a tutte le componenti scolastiche; o comunque interessate, nel corso di varie riunioni pubbliche, raccogliendo ampio consenso, ed è attualmente in fase di realizzazione.

L'ufficio scolastico di Milano è impegnato a seguire l'evolversi della situazione ed a riferire in merito a questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

CURTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere:

se la contemporanea presenza sull'area dell'aeroporto di Grottaglie (TA) sia dell'Alenia che della Marina e della Guardia di finanza non rappresenti una forma embrionale di condominio che frena inesorabilmente le potenzialità dello stesso;

se non si ritenga di dover individuare immediatamente le più opportune soluzioni al fine di permettere all'Arlotta di svolgere una funzione di rilievo in occasione della ricorrenza del Giubileo;

se non si convenga pure che i ritardi, gli intralci, gli appesantimenti procedurali determinano di fatto le condizioni per stroncare sul nascere il futuro dello scalo tarantino;

se non sia anche del parere che le pretestuose polemiche sul ripristino della pista appartengano alla innumerevole serie di ostacoli che continuano a frapporsi all'agibilità definitiva dell'Arlotta, atteso che pare che solamente per il citato scalo l'allungamento della pista abbia imposto uno studio di impatto ambientale assolutamente non richiesto per gli scali di Bari, Brindisi e Foggia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga quindi di dover assumere la piena responsabilità politica per quanto sino ad oggi accaduto, e, in conseguenza di ciò, se non ritenga di dover esercitare tutte le prerogative assegnategli per far uscire l'aeroporto di Grottaglie dall'*empasse* in cui attualmente versa.

(4-18211)

(17 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si fa presente che al momento non sono previsti interventi per il prolungamento della pista di volo dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, nè sono pervenute richieste in tale senso. Pertanto appare impossibile che possa essere stato richiesto o tanto meno «imposto» uno studio di impatto ambientale per un intervento di fatto inesistente ed al momento non programmato.

Il riferimento agli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia per i quali, secondo l'onorevole interrogante, non sarebbe stato richiesto uno studio di impatto ambientale per allungamento pista non è esatto in quanto gli interventi effettuati su tali scali non riguardavano il prolungamento delle rispettive piste di volo e non necessitavano del relativo studio di impatto ambientale, come del resto si è verificato anche nello stesso scalo di Taranto-Grottaglie in occasione dei lavori di riqualificazione e per i quali non è stato richiesto lo studio di impatto ambientale.

Questa amministrazione, comunque, ha sempre inteso favorire lo sviluppo degli aeroporti italiani compreso lo scalo di Taranto-Grottaglie, al cui riguardo sono al momento all'esame le proposte della locale società di gestione relative agli interventi di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dell'«Arlotta», che prevedono l'ampliamento del piazzale sosta aeromobili e l'adeguamento del raccordo alla pista di volo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BERSANI

(16 marzo 2001)

CURTO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che presso la Commissione lavoro del Senato giacciono i disegni di legge nn. 195, 2873, 3100 e 4709 recanti modifiche alla legge n. 257 del 1992 che tratta la complessa normativa posta a tutela dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto;

che il complessivo impegno parlamentare al riguardo rende chiaro il grande interesse che la materia suscita a causa della grande pericolosità ormai accertata della esposizione all'amianto;

che intanto, nelle more dell'approvazione delle nuove norme, alcuni fatti straordinariamente gravi stanno interessando sia operai ancora impegnati in attività per le quali sia stata riconosciuta e certificata dall'INAIL l'esposizione all'amianto sia pensionati per i quali ricorrono le medesime condizioni;

che emblematico appare quanto avvenuto nel territorio di Pistoia, zona in cui vi è un alto numero di ex dipendenti Breda (i quali in ragione di tale attività furono esposti all'amianto): il contenzioso venutosi a determinare tra gli istanti e l'INPS ha fatto sì che l'ente previdenziale, che era stato costretto a corrispondere congrue somme ai ricorrenti sulla

base delle sentenze di primo grado, subito dopo l'esito favorevole dell'appello, abbia immediatamente attivato le procedure di recupero per quanti non avevano optato per il ricorso in cassazione. Tanto, evidentemente, ha determinato situazioni di grande disagio tra i lavoratori e i pensionati, costretti a rimborsare, a fronte di esigui salari e di altrettanto misere pensioni, somme elevate ed in qualche caso aggirantesi addirittura sulle decine di milioni di lire,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano legittima e tollerabile tale situazione di vero e proprio accanimento nei confronti di categorie deboli che non solo hanno visto minare la propria integrità fisica ma vedono mettere in discussione i principi generali di solidarietà;

quali iniziative i Ministri intendano assumere al riguardo e se non ritengano di riferire in proposito in Parlamento.

(4-22058)

(1° febbraio 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto viene sollecitata l'attenzione sui lavoratori dell'amianto, con particolare riferimento a quei lavoratori, pensionati della Breda di Pistoia, che aveva già ottenuto dall'INPS il riconoscimento del diritto agli sconti previdenziali ed al danno biologico e a cui l'Istituto ha chiesto il rimborso.

In materia è di recente intervento l'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001) il quale ha previsto che, in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti l'estinzione sono compensati.

Inoltre non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione d'indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

L'Istituto ha inoltre reso noto che sono in corso di predisposizione le istruzioni applicative da diramare a tutte le sedi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(28 febbraio 2001)

DE CAROLIS. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che al Comitato Nazionale Scuola e Costituzione è stata segnalata un'indagine promossa dall'Ufficio catechistico nazionale – Settore insegnamento della religione cattolica – con la quale sono schedati gli allievi che non hanno richiesto l'insegnamento confessionale;

atteso che tale rilevamento, oltre che comprendere la provenienza, tende anche a riconoscere le motivazioni della scelta, con evidenti pressioni sui familiari e sugli stessi immigrati già in crescenti difficoltà d'ambientamento;

ritenuto che tale iniziativa, se appare inqualificabile sotto l'aspetto della tutela della *privacy* degli interessati, mette in risalto le gravi scorrettezze perpetuate da quanti, pur operando a servizio dello Stato nella scuola pubblica, si rendono promotori d'iniziative che violano norme costituzionali che vanno invece salvaguardate,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave iniziativa intrapresa dall'Ufficio catechistico nazionale mirata a schedare gli allievi che nelle scuole italiane non hanno richiesto l'insegnamento confessionale;

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare le libere scelte sancite dalla Costituzione nonchè la *privacy* dei diretti interessati.

(4-21275)

(16 novembre 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero, appena venuto a conoscenza, su segnalazione del Comitato nazionale scuola e costituzione di Roma, dell'indagine alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, ha provveduto a sollecitare il Garante per i dati personali, già interessato da detto Comitato, ad esprimere avviso al riguardo.

Sembra, comunque, che l'indagine di cui trattasi, rivolta direttamente agli insegnanti di religione, promossa dall'Ufficio catechistico nazionale, là dove ha avuto luogo, abbia inteso basarsi su dati in possesso dei medesimi insegnanti senza coinvolgere in alcun modo gli studenti.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 novembre 2001)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il sindaco di Baronissi (Salerno) ha presentato, nell'aprile del 1999, un opuscolo intitolato «La città dei giovani» per la pubblicazione di un intervento di riqualificazione urbana e di sviluppo del territorio;

che tale piano è stato elaborato secondo le previsioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998;

che il 24 aprile 1999 il relativo bando è stato pubblicato sul «Sole 24 ore», sul «Corriere della sera» e sul «Corriere del Mezzogiorno».

no» per invitare i soggetti interessati a presentare proposte di investimenti entro il 10 maggio 1999;

che l'area prescelta, di 236.800 metri quadrati, è solamente per 20.000 metri quadrati destinata ad area per insediamenti industriali, mentre i rimanenti 216.000 metri quadrati sono destinati ad uso agricolo, a salvaguardia di colture pregiate, e costituiscono riserva ecologica e paesistica con divieto di procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazione del manto erboso, abbattimento di alberature;

che da inserti di stampa riportati nell'opuscolo indicato sembrerebbe che il colosso Benetton potrebbe essere tra i *partner* della «Città dei giovani»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire secondo competenze per accertare la liceità e la opportunità della scelta del suolo da parte dell'amministrazione comunale di Baronissi;

in particolare, se ritengano il piano previsto dal comune di Baronissi compatibile con il decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998 il quale fissa gli obiettivi per favorire e completare le attrezzature di livello territoriale in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale;

se ritengano di accertare la compatibilità dell'iniziativa prevista con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Baronissi che all'articolo 23.2, *sub.* 1, prescrive: «Tali aree naturali costituiscono riserva ecologica e paesistica; esse sono prive di destinazioni d'uso specifiche ... *omissis* ... In tali zone è prevista la conservazione delle colture esistenti e tutte le opere di nuova piantumazione o di ricerca arborea. È vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali»;

se ritengano di accertare la congruità del tempo, quantificabile in sedici giorni comprese le domeniche, messo a disposizione di soggetti interessati ad investimenti di settore;

se ritengano di accertare la eventualità di una relazione tra l'esiguità dei tempi a disposizione dei soggetti interessati e la presenza della ditta Benetton (qualora tale grande industria risultasse veramente interessata ad un partenariato per «La città dei giovani») e gli altri *partner* interessati al progetto;

se intendano accertare la legittimità della delibera con cui è stata affidata la progettazione dell'intervento a taluni architetti particolarmente qualificati;

se intendano accertare la ricaduta sull'equilibrio dell'ecosistema locale e su quello idrogeologico dei preventivati 399.452 metri quadrati previsti cui corrisponde un indice di utilizzazione territoriale di 1.687

metri cubi-metri quadrati a fronte del rapporto 1.0 metri cubi-metri quadrati previsto dal piano regolatore generale.

(4-15343)

(26 maggio 1999)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si forniscono i seguenti elementi di risposta per quanto di competenza di questa amministrazione.

In esito alla procedura di valutazione e selezione dei PRUSST, così come prevista dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, questo Ministero ha approvato le graduatorie delle proposte di PRUSST con il decreto 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2000.

Il PRUSST promosso dal comune di Baronissi (Salerno) e denominato «Città dei giovani» è stato esaminato e valutato, ottenendo il punteggio complessivo di 67,46 punti.

La valutazione, ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto, era finalizzata all'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti così suddivisi:

a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;

b) 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna regione, per l'ammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle regioni medesime.

In particolare, il suddetto programma, ha riportato il seguente punteggio:

capacità dei programmi di garantire l'integrazione tra politiche settoriali: fino a 40 punti;

capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria: fino a 20 punti.

(punteggio articolo 13, comma 8, punti I e II) = 47,86

capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse (qualità della progettazione): fino a 20 punti.

(punteggio articolo 13, comma 8, punto III) = 14,6 punti

punteggio attribuito sulla base degli indicatori regionali:

(punteggio articolo 13, comma 5, lettera b) = 5,0 punti

Il decreto ministeriale 19 aprile 2000, richiamato in premessa, all'articolo 2 stabilisce che sono ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1,

comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 1999, da ripartire in quote di uguale importo, i seguenti programmi:

a) per ciascuna regione e provincia autonoma, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato;

b) tra i restanti programmi utilmente collocati nella graduatoria, quelli che hanno conseguito un punteggio complessivo uguale o maggiore di 80 punti. Nella regione Campania il punteggio più elevato è stato conseguito dal programma promosso dal comune di Caserta (punti 94,03); pertanto il PRUSST promosso dall'amministrazione comunale di Baronissi non è stato ammesso a finanziamento.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

DIANA Lino. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la Linostar spa, azienda esercente l'attività industriale in Pratica (Frosinone), ha inviato 33 lettere di licenziamento ad altrettanti suoi dipendenti, preannunciandone altre 27, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione aziendale e riduzione del personale;

che detta vicenda costituisce un nuovo, duro colpo alla occupazione nella provincia di Frosinone, già in grave crisi anche a seguito del provvedimento governativo dell'agosto 1994 con il quale veniva esclusa dalle provvidenze comunitarie in tema di sgravi contributivi,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di attivare con assoluta urgenza un tavolo negoziale, dopo che da parte dell'azienda è stato disertato il tavolo aperto presso la regione Lazio, onde ricercare tutte le soluzioni capaci di evitare o ridurre la mobilità di ben 60 lavoratori che andrebbero a rifluire su un tessuto sociale già abbastanza precario, e quindi senza alcuna reale possibilità di ricollocazione lavorativa.

(4-21976)

(30 gennaio 2001)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, inerente alla società Linostar spa, in via preliminare, si precisa che in data 20 settembre 2000 è stato redatto un verbale di mancato accordo, presso il dipartimento scuola, formazione e politiche del lavoro della regione Lazio, dal quale risulta la volontà della società Linostar di procedere al licenziamento di 60 lavoratori, non essendo percorribili soluzioni diverse.

Successivamente il 12 ottobre 2000 c'è stato un ulteriore incontro su pressanti sollecitazioni della regione Lazio, al fine di trovare una soluzione alternativa ai licenziamenti. In quella sede non si è trovato, tuttavia, un sbocco diverso alla vertenza e sono state, pertanto, convenute

con le organizzazioni sindacali, alla presenza dei rappresentanti dell'Unione industriali, le modalità operative per la collocazione in mobilità dei suddetti lavoratori.

Si è stabilito che, a titolo di incentivazione all'esodo, l'azienda in questione integrerà l'indennità di mobilità, corrisposta dall'ente previdenziale fino al totale raggiungimento della retribuzione al netto delle varie indennità supplementari. Inoltre, darà un contributo «una tantum» di lire 30 milioni lordi al personale, che verrà assunto in altri stabilimenti del gruppo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(28 febbraio 2001)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che il Governo ha chiesto lo stanziamento per l'esercizio 1999 di 484 milioni di lire, per l'esercizio 2000 di 484 milioni di lire e annualmente a decorrere dal 2001 fino al 2003 di 484 milioni di lire per finanziare un accordo «di cooperazione scientifica e tecnologica» con il Sudafrica, inerente in particolare – come si legge in atto ufficiale – la ricerca di base ed applicata nel campo delle scienze naturali, fisiche, mediche e sociali, nonchè la ricerca industriale e le innovazioni tecnologiche;

che in atti ufficiali riguardanti la richiesta del finanziamento di cui sopra fra l'altro si legge: «Tenuto conto inoltre che in Sudafrica sono presenti alcune imprese italiane operanti nei settori delle tecnologie avanzate (Alenia del gruppo Finmeccanica) e dei potenziali vantaggi che queste potrebbero trarre dallo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica fra i due paesi, già nel 1995 è stato avviato il negoziato per la definizione» dell'accordo di cui si chiede il finanziamento;

che la destinazione degli stanziamenti di cui sopra riguarda spese di viaggio, permanenza, «soggiorni scientifici» di lunga durata per «esperti», docenti e ricercatori, effettuazione di conferenze e corsi di formazione nonchè invio di pubblicazioni, contributi per attività di ricerca congiunta e spese di missione della commissione mista, preposta ad esaminare i «programmi operativi» e costituita da tre funzionari d'ogni parte contraente,

si chiede di conoscere:

con qualche dettaglio, sia il significato dell'espressione «ricerca di base ed applicata nel campo delle scienze... sociali» (di cui all'articolo 2 di detto accordo) dal punto di vista scientifico e tecnologico sia la consistenza concreta dei «settori delle tecnologie avanzate» ove opererebbe l'Alenia del gruppo Finmeccanica;

se il Presidente del Consiglio possa escludere in termini tassativi che l'accordo in questione non contribuirà ad accrescere le capacità del Sudafrica di produrre e di impiegare armamenti;

se l'effettiva destinazione degli stanziamenti richiesti sarà la stessa delle numerose altre erogazioni di pubblico denaro di cui la Finmeccanica s'avvale e di cui non si conosce l'effettivo impiego;

se l'effettivo contenuto dell'accordo di cui viene richiesto il finanziamento sia compatibile con la normativa comunitaria riguardante la libera concorrenza;

i requisiti richiesti, di competenza ed imparzialità, ai componenti della citata commissione preposta ad esaminare i «programmi operativi» dell'accordo di cui è chiesto il finanziamento;

le garanzie volte ad evitare che, come spesso nel passato, i finanziamenti di cui sopra non si risolvano nel finanziare attività promozionali di singole industrie, nonché permanenze a finalità sabbatiche di dirigenti industriali e cattedratici.

(4-14993)

(22 aprile 1999)

RISPOSTA. — Negli accordi, come quello a cui si fa riferimento nell'interrogazione in questione, poichè hanno durata illimitata, vengono solitamente indicati in modo generale e ampio i settori di intervento e di collaborazione comune; nei protocolli esecutivi, che si rinnovano ogni due o tre anni, le aree di ricerca e collaborazione scientifica e tecnologica vengono invece specificate dettagliatamente poichè viene concordata una lista di progetti concreti di ricerca congiunta. Tali aree possono quindi variare nel tempo a seconda dei contingenti interessi comuni dei due paesi.

Ciò premesso, e in riferimento al primo quesito posto dall'onorevole interrogante, si può plausibilmente ipotizzare che la ricerca di base e applicata nel campo delle scienze sociali riguardi, nel caso del Sud Africa, ricerca di tipo antropologico.

Peraltro, non si può definire a priori la consistenza concreta dei «settori delle tecnologie avanzate» perché nella preparazione del protocollo esecutivo si fa innanzi tutto una ricognizione delle collaborazioni esistenti nei diversi settori; tenendo conto di ciò, si individuano le aree prioritarie che poi devono essere concordare con la controparte; tali aree, come già detto sopra, possono variare a seconda delle concrete esigenze delle parti nei diversi protocolli.

Nel I Protocollo esecutivo dell'accordo in questione, che è in fase avanzata di preparazione, sono state individuate, da parte italiana, come aree prioritarie l'ambiente, l'agricoltura, la medicina e l'educazione; le tecnologie innovative compaiono soltanto come supporto a questi settori nel caso della telemedicina e teleeducazione.

È assolutamente da escludere che, attraverso l'attuazione del suddetto accordo, in nessun caso, vengano sovvenzionate attività connesse con la Finmeccanica, e si possa contribuire ad accrescere la capacità del Sud Africa di produrre e impiegare armamenti. La ricerca e la produzio-

ne militare non figurano infatti tra le aree di collaborazione dell'accordo in parola.

È necessario precisare inoltre che solitamente non vengono concessi finanziamenti diretti a enti pubblici o privati ma con i fondi derivanti dalla legge di ratifica dell'accordo vengono pagati i biglietti aerei per docenti o ricercatori italiani che si rechino in Sud Africa (il Sud Africa copre le spese di soggiorno) e ospitalità per docenti o ricercatori sud-africani che vengano in Italia (le spese di viaggio sono a carico della parte inviante) nell'ambito dei progetti di ricerca approvati dalle due parti in sede di commissione mista.

Da quanto sopra si evince che i suddetti contributi non sono di natura tale da costituire una violazione alla normativa comunitaria riguardante la concorrenza né si risolvono in finanziamenti per attività promozionali di singole industrie o per altri scopi come citato nell'ultimo punto dell'interrogazione in questione ed è utile sottolineare come la commissione mista sia solitamente composta da esperti e funzionari dell'area pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(8 marzo 2001)

DOLAZZA. – *Ai Ministri della giustizia e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 26 aprile 2000 l'aeromobile Airbus A320 della compagnia Air Europe in servizio regolare di linea sul volo PE611 (dall'aeroporto di Catania-Fontanarossa all'aeroporto di Varese-Malpensa) con 137 passeggeri, oltre ai componenti l'equipaggio a bordo, alcuni minuti dopo il decollo è incappato in una nube di materiale vulcanico eiettato dall'Etna; secondo quanto riferito dall'informazione «brandelli di lava solidificati hanno colpito e scheggiato i vetri della cabina di pilotaggio...» («Corriere della Sera» del 27 aprile 2000, pagina 17, articolo di Alfio Sciacca); la situazione creatasi a bordo dell'aeromobile ha indotto il comandante di quest'ultimo ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Catania-Fontanarossa dopo lo scarico della riserva di carburante a mare. I passeggeri hanno potuto riprendere il viaggio con altro aeromobile dopo circa cinque ore;

che l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1999), dovrebbe iniziare la propria attività dal 26 giugno 2000;

che fino al momento della presentazione del presente atto di sindacato ispettivo non risulta che il Ministero dei trasporti e della navigazione abbia proceduto – per accaduto il 26 aprile 2000 presso l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, agli adempimenti di legge, d'obbligo fino all'epoca dell'attivazione della citata l'Agenzia nazionale per la

sicurezza del volo, volti a far luce sulle cause di rilevanti incidenti di volo, come l'evento in questione, sul quale, anche a giudizio di componenti di organizzazioni estere preposte alla sicurezza del volo interpellati dall'interrogante, è doveroso compiere un'indagine;

che, se l'accaduto di cui al primo capoverso s'è concluso senza conseguenza per le persone, con limitati danni all'aeromobile e con un guasto ecologico da valutare (scarico della riserva di carburante a mare), in considerazione delle assai più gravi conseguenze che eruzioni vulcaniche possono provocare ad aeromobili in volo, è vigente (ed il Governo italiano è tenuto a farla rispettare) una specifica normativa internazionale, volta ad evitare il crearsi di condizioni di pericolosità (quale quella nella quale è incorso l'A320 durante il volo PE611);

che questa normativa prevede un sistema di monitoraggio delle attività vulcaniche, atto ad informare tempestivamente gli organi operativi di controllo del traffico aereo con giurisdizione sugli spazi potenzialmente interessati da dette attività; è quindi obbligo del personale il servizio in detti organi operativi di controllo del traffico aereo modificare i piani di volo, in atto ed in programmazione, per allontanare gli aeromobili dalle zone pericolose,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali il Ministro dei trasporti e della navigazione, in adempimento agli articoli del codice della navigazione vigenti fino all'epoca in cui non diverrà operativa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, non abbia aperto una formale inchiesta tecnico-amministrativa su quanto segnalato in premessa;

se il Ministro della giustizia sia in grado di assicurare che l'autorità giudiziaria competente per territorio ha avviato un'indagine volta ad accertare se, in connessione con quanto accaduto il 26 aprile 2000, sussistano responsabilità e/o omissioni perseguibili per legge.

(4-19098)

(3 maggio 2000)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Il giorno 26 aprile 2000 l'aeromobile tipo A 320 I-PEKZ dopo circa 3 minuti dal decollo subiva la crinatura dei parabrezza della cabina di pilotaggio (prima quello destro - lato copilota - poi quello sinistro - lato comandante). L'equipaggio effettuava il messaggio di urgenza (PA, PAN, PAN), ma non dichiarava emergenza in quanto tutti i sistemi e gli impianti di bordo erano perfettamente efficienti.

I servizi di assistenza al volo, allertati prontamente, assistevano il volo sino al rientro sull'aeroporto di Catania che avveniva regolarmente.

Non veniva effettuato alcuno scarico rapido del carburante (peraltro l'aeromobile tipo A 320 non è dotato di impianto di scarico rapido).

Questa amministrazione, ed in particolare il competente ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha nominato una commissione

d'indagine sull'evento, composta dal direttore dell'aeroporto di Catania, dal responsabile del proprio ufficio di sicurezza del volo e da un esperto pilota.

La commissione ha prodotto una relazione preliminare sull'accaduto: essa ha rilevato che l'equipaggio prima del decollo si era premurato di acquisire le informazioni pertinenti per evitare la nube e che lo stesso nel corso dell'evento ha dimostrato una buona «crew integration». Anche l'operatore di torre e l'operatore radar hanno assicurato una pronta ed efficace assistenza all'equipaggio.

Non risulta che l'aeromobile sia stato investito da «brandelli di lava solidificati», come indicato nell'articolo del «Corriere della Sera» del 27 aprile 2000 citato dall'onorevole interrogante.

Al contrario, l'aeromobile non ha subito danneggiamenti in alcuna sua parte, componente o impianto, fatta eccezione per i parabrezza.

Dal punto di vista tecnico si può affermare, ai fini dell'apprezzamento del livello di rischio corso e del grado di affidabilità del mezzo, che un aeromobile di quel tipo, come ha comunicato la società Airbus Industrie, costruttrice degli A 320, in base al manuale degli equipaggiamenti minimi (Minimum Equipment List) può iniziare un volo con lo strato esterno dei finestrini crinati in determinate condizioni e un numero limitato di volte, sempre che la visibilità non sia compromessa.

Nel caso dell'aeromobile I-PEKZ sono risultati crinati solo gli strati esterni dei due parabrezza.

La commissione non ha potuto finora accertare le cause del sinistro in quanto i reperti (parabrezza danneggiati) sono stati posti sotto sequestro dal magistrato competente e pertanto non è stato possibile effettuare esami ed analisi specialistiche. Sono comunque in corso contatti con la magistratura a tale riguardo.

L'ENAC ha rappresentato in proposito di aver formulato, a titolo cautelativo, delle raccomandazioni di sicurezza intese a promuovere studi e ricerche su apparati idonei a rilevare la presenza di precipitazione di origine vulcanica in zone ed aree interessate dalle operazioni di volo. Inoltre, il predetto Ente ha raccomandato all'ENAV (Ente nazionale assistenza al volo) di studiare delle procedure di decollo (SID) e di atterraggio (STAR) tali da evitare eventuali precipitazioni di ceneri vulcaniche, previ collegamenti tra il centro di assistenza al volo di Catania-Fontanarossa e l'Osservatorio geodinamico siciliano (ente di diritto pubblico), che ha attivato, in data successiva all'evento, il sistema Poseidon circa la segnalazione di potenziale ricaduta di prodotti dell'attività eruttiva dell'Etna.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BERSANI

(16 marzo 2001)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e della giustizia.* – Premesso che sono ricorrenti le segnalazioni circa una apparentemente inspiegabile predominanza numerica delle assegnazioni di appalti per lavori pubblici in Napoli a ditte originarie di Afragola,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano documentalmente smentire che su venti appalti per lavori pubblici in Napoli diciassette siano stati assegnati a ditte di Afragola;

i criteri in base ai quali la prefettura di Napoli abbia rilasciato e rilasci i certificati antimafia alle ditte assegnatarie di lavori pubblici.

(4-19106)

(3 maggio 2000)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto e a seguito di quanto precedentemente comunicato all'onorevole interrogante con la nota del 5 dicembre 2000, sono stati acquisiti elementi dal Commissario del Governo della regione Campania, che si riportano integralmente.

Il dirigente del Dipartimento affari generali ispettorato – servizio gare e contratti del comune di Napoli ha comunicato che, per quanto di competenza, nonostante approfondite ricerche, non è stato possibile individuare, mancando l'indicazione sia di elementi temporali o estremi di atti deliberativi, gli appalti cui si fa riferimento nell'atto parlamentare. Inoltre, così come riferito, da ricerche effettuate dal repertorio, non si è riscontrato l'affidamento dell'indicato numero di appalti «a ditte di Afragola».

Per quanto attiene i criteri in base ai quali la prefettura rilascia la certificazione antimafia sono quelli contenuti nel decreto legislativo n. 490 del 1992 novellato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero dell'interno.

In particolare, per quanto attiene la materia dei lavori pubblici, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti previsti dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica devono acquisire le informazioni del prefetto, relative all'esistenza o meno di tentativi di infiltrazioni mafiose nelle società, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie, che, allo stato, è fissato in 5.000.000 di euro, pari a lire 9.681.350.000.

Al di sotto del citato importo la fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, in base al quale la prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede provvede ad una semplice comunicazione in merito alla sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorquando non so-

no previsti i collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate, ovvero il certificato rilasciato dalla camera di commercio è privo della dicitura antimafia.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e della giustizia.* – Premesso:

che, nonostante l'impermeabile barriera protettiva posta per comprensibili motivi dall'*Authority* per la tutela della *privacy*, è di pubblico dominio che fra le consulenze pagate dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), organismo pubblico sotto sorveglianza del Ministro dei trasporti e della navigazione, di una è titolare il dottor Aiello e di un'altra il dottor Mastrandrea;

che risulta come un autorevole avvocato dello Stato abbia per cognome Aiello ed un noto magistrato del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio si chiami Mastrandrea;

che numerose segnalazioni pervenute all'interrogante stanno ad indicare che i due consulenti citati sarebbero effettivamente un avvocato dello Stato ed un magistrato del TAR del Lazio;

che all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC, si legge: «L'ENAC può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni»;

che ad oltre tre anni dalla costituzione – nonostante ripetitivi riconoscimenti internazionali, di cui non si conoscono gli esatti contenuti ed ottenuti con modalità che si ignorano – l'ENAC, soprattutto per quanto riguarda il personale, incontra rilevanti difficoltà ad adempiere in modo efficace i compiti istituzionali;

si chiede di sapere:

se l'Aiello ed il Mastrandrea di cui in premessa, rispettivamente avvocato dello Stato e magistrato del TAR del Lazio, siano effettivamente titolari di consulenze pagate dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC);

se, in caso di risposta affermativa al quesito precedente, il Ministro dei trasporti e della navigazione ritenga compatibili dette consulenze con l'appartenenza dell'Aiello alla avvocatura dello Stato (e in considerazione del citato articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e per le condizioni che verrebbero a crearsi nel caso l'ENAC chiedesse il patrocinio dell'avvocatura o che altro organo pubblico solleciti l'assistenza dell'avvocatura dei confronti dell'ENAC, e nel caso di esercizio dei poteri di fatto giurisdizionali spesso di prassi dall'avvo-

catura in caso di liti fra organismi pubblici) e del Mastrandrea al novero dei magistrati del TAR del Lazio, tribunale che è scontato sia chiamato a giudicare vertenze nelle quali sia coinvolto l'ENAC;

se, nell'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito, i Ministri interrogati ritengano conformi allo spirito ed alla sostanza delle leggi vigenti dette consulenze;

se, nell'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito, i Ministri interrogati non ritengano di imporre l'immediata interruzione dei due rapporti di consulenza e di avviare una ricerca volta a verificare le modalità attraverso le quali si è addivenuti al perfezionamento di tali rapporti e se nell'intera vicenda sussistano gli estremi per perseguire responsabilità per danni erariali e/o altro;

a quanto, nell'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito, ammontino gli emolumenti globali al lordo ed al netto derivanti alle persone citate dai rapporti di consulenza con l'ENAC, come tali emolumenti siano considerati da parte degli uffici del Ministero delle finanze ed in quale misura incidano fiscalmente per gli interessati;

gli esatti e dettagliati compiti affidati ed eseguiti e di competenza dei consulenti in questione, sempreché sia affermativa la risposta al primo quesito;

i motivi per i quali il Ministro dei trasporti e della navigazione di fatto abbia rinunciato ad esercitare i propri doveri, derivanti dal comma 2, articolo 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, pur essendo l'ENAC obiettivo di critiche espresse ripetitivamente in atti parlamentari di sindacato ispettivo.

(4-20791)

(17 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si fa presente che all'avvocato dello Stato Giacomo Aiello ed al consigliere Gerardo Mastrandrea è stato conferito dal direttore generale dell'ENAC, su conforme delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente, un incarico di consulenza al fine di avvalersi delle loro specifiche conoscenze e qualificate professionalità, con particolare riferimento all'approfondimento delle posizioni difensive dell'amministrazione interessata da iniziative di carattere legale, nonché in merito alle non secondarie problematiche di diritto amministrativo e comunitario che l'ENAC è chiamato a fronteggiare nell'attuale fase di avvio della sua attività istituzionale.

L'impiego di consulenti esterni è stato peraltro motivato dalla necessità di portare a termine l'incisivo processo di riforma che riguarda il settore dell'aviazione civile e dall'esigenza di prevedere un momento di qualificata elaborazione comune tra amministrazione vigilante e l'ENAC.

Gli incarichi sono stati conferiti nel pieno rispetto della legislazione vigente e cioè dell'articolo 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1993, n. 584, per quanto riguarda l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello, e

della legge 27 aprile 1982, n. 186, per quanto riguarda il consigliere Gerardo Mastrandrea.

Entrambi i consulenti hanno peraltro preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione, rispettivamente, dell'avvocato generale dello Stato che si è espresso con provvedimento del 26 aprile 1999 su conforme parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del presidente del Consiglio di Stato che si è espresso su conforme delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 24 febbraio 2000.

Si precisa, altresì, che il consigliere Mastrandrea, magistrato amministrativo, in servizio presso il TAR dell'Umbria e non presso il TAR del Lazio, si è doverosamente astenuto dalla partecipazione al collegio giudicante nel caso, peraltro unico, di vocazione in giudizio dell'ente.

Gli emolumenti attribuiti ai predetti consulenti sono pari a lire 48.000.000 annue lorde. Tale somma viene sottoposta alla ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento ed entrando a fare parte del reddito complessivo dei consulenti è assoggettata a tassazione IRPEF.

L'avvocato Giacomo Aiello, già consigliere giuridico del Ministero delle politiche comunitarie e del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, si occupa in particolare delle problematiche di diritto comunitario, del contenzioso giurisdizionale dell'Ente e collabora alla predisposizione e stesura degli atti di indirizzo e regolamentari dell'ENAC.

Il consigliere Mastrandrea, docente universitario a contratto di diritto aeronautico e già consigliere giuridico del Ministero dei trasporti e della navigazione per il settore dell'aviazione civile, si occupa in particolare delle tematiche riguardanti la complessa riforma del settore aeroportuale e più in generale dell'attuazione nonché delle proposte di riforma delle norme contenute nella parte aeronautica del codice della navigazione, relativamente agli aspetti di più diretto interesse per l'ENAC.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BERSANI

(16 marzo 2001)

FLORINO – *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che, come riportato dagli organi di stampa, i primi risultati del maxi concorso a cattedra sono oggetto di preoccupanti polemiche, in quanto i dati relativi le prove forniscono un quadro alquanto drammatico (Il Sole 24 Ore – Scuola – n. 10, 12-25 maggio 2000);

che è stato pubblicamente dichiarato che «...*(omissis)*...il metodo con il quale è organizzato il sistema di selezione degli aspiranti docenti appare ormai del tutto antiquato e comporta inevitabilmente rischi di

iniquità e sperequazione, oltre che di inattendibilità sulla valutazione dei candidati» (Il Sole 24 Ore – Scuola – n. 10, 12-25 maggio 2000);

che, come noto, sulla materia si è espresso anche il neo-Ministro della pubblica istruzione, che al suo primo intervento in Parlamento ha detto che «...(omissis)...le commissioni d'esame sono composte in modo omogeneo e ciò dovrebbe garantire l'uniformità della valutazione» (Il Sole 24 Ore – Scuola – n. 10, 12-25 maggio 2000);

che, viceversa, si stanno registrando illeciti proprio circa la costituzione delle Commissioni, tra cui quello denunciato in seno al concorso a cattedra – Ambito 4 e 9 – Materie letterarie, latino e greco – Provveditorato di Napoli (costituzione della Commissione *contra legem*);

che sembrerebbe che il Provveditore agli Studi di Napoli sia contravvenuto alle precise regole sancite (e riportate nel relativo bando) circa la costituzione delle Commissioni e la ripartizione del punteggio per il suddetto concorso a cattedra;

che, infatti, risulterebbe che il citato Provveditore abbia nominato 4 presidenti coordinatori in luogo di un solo Presidente coordinatore, così come previsto dal bando;

che, ugualmente, il Provveditore di Napoli non avrebbe ripartito il punteggio come stabilito dal bando; sono, infatti, stati ammessi anche candidati che hanno riportato nelle prove di latino e greco un punteggio inferiore a 28/40, purchè la somma dei voti ottenuti nelle 3 prove raggiungesse una media aritmetica di 28/40; la stessa cosa non è avvenuta nel senso opposto, in quanto ai candidati che non hanno riportato la votazione di 28/40 nella prova di italiano non sono stati corretti gli elaborati di latino e greco, dichiarando la semplice «non ammissione» di tali candidati (evidentemente «più sfortunati»); ci si chiede cosa sarebbe successo se questi candidati avessero riportato, nelle prove di latino e greco, un punteggio tale da raggiungere la media aritmetica di 28/40;

ricordato che le disposizioni dettate dal bando stabilivano – per il punteggio – come minimo voto per l'ammissione alle prove orali quello di 28/40, ripartendo per le due prove di italiano e latino il punteggio in 20/40 e per le tre prove di italiano, latino e greco, la prima in decimi, la seconda e la terza in quindicesimi;

constatato:

che, qualora (realmente) un Provveditore locale si sia sentito (*a priori*) tranquillamente autorizzato a modificare le disposizioni del bando di un concorso nazionale, non resterebbe che prendere atto della non sostanziale fondatezza normativa dei bandi di concorso, che – evidentemente – costituiscono una semplice formalità di procedura, a mera copertura delle già preventivate «iniziative personali» che ciascun organo locale ritenga opportuno adottare in quanto considerate di «maggiore interesse»;

che, infine, non appare chiara la logica sottesa alla scelta dei criteri utilizzati dal Provveditore di Napoli, se non quella che si evince direttamente dai nominativi dei «fortunati» candidati che hanno superato il concorso,

l'interrogante, alla luce di quanto sopra evidenziato, chiede di conoscere se il Governo:

non ritenga doveroso intervenire urgentemente al fine di verificare l'attendibilità dei «gravi illeciti» denunciati a carico del Provveditore di Napoli;

intenda legittimare la evidente tendenza da parte di alcuni organi istituzionali locali di arrogarsi personalmente il ruolo di «legislatore» o di «libero interprete» delle disposizioni normative, sostituendosi al Parlamento e al Governo, noncuranti del dettato costituzionale.

(4-19952)

(6 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto e si comunica quanto segue.

Per il concorso a cattedre per gli ambiti 4 e 9, affidato alla gestione dell'ufficio scolastico provinciale di Napoli, in merito al quale sono pervenute circa 10.000 domande, è stato necessario impegnare 14 edifici scolastici per circa 500 aule d'esame e con la presenza di oltre 2000 docenti per la vigilanza e per i due turni di assistenza nelle aule d'esame.

Già nel mese precedente all'effettuazione delle tre prove scritte è stato contattato il personale delle scuole coinvolte nelle procedure concorsuali e sono state illustrate le delicate fasi delle prove scritte, invitando, anche con avvertenze scritte, ad essere vigili e solleciti in occasione dell'assistenza durante le prove, richiamandosi al senso di responsabilità del personale destinato alla vigilanza.

Premesso che al provveditore agli studi non risulta che sia stato consentito di utilizzare testi diversi dal vocabolario, come è stato precisato nelle «avvertenze» scritte e dettate dai medesimi vigilanti ai candidati, nel contempo lo stesso non può escludere in assoluto che in qualche caso possa essere avvenuto quanto lamentato dall'onorevole interrogante a proposito di utilizzo di testi non consentiti.

Non si può che dare, tuttavia, puntuale assicurazione che sono state diramate le necessarie istruzioni, in base alle quali ai candidati, eventualmente sorpresi a consultare testi non consentiti o a copiare dagli stessi, sarebbero stati annullati i relativi elaborati.

Per quanto attiene la vicenda dei nominativi non compresi nella prima pubblicazione dei risultati, si fa presente che in data 17 aprile 2000 presso la scuola media Verga di Napoli (sede presso la quale hanno operato le commissioni) si è proceduto allo spoglio dei quasi 8.000 candidati presenti alle prove scritte del concorso.

Non è stato possibile utilizzare, per tale operazione, il sistema centrale, sia perché presso la scuola si poteva disporre di un solo computer collegato, sia perché presso la sede del provveditorato agli studi non vi sono gli spazi per i settanta componenti le sottocommissioni e sia, infi-

ne, perché l'operazione sarebbe stata estremamente lunga, impegnando molti giorni a danno della trasparenza.

È stata comunque assicurata l'assistenza dei funzionari dell'EDS, che hanno collaborato nella preparazione del programma per l'acquisizione dei dati.

Per le operazioni di spoglio, l'acquisizione nei vari computer, il controllo dei dati digitati, la rettifica degli errori e l'assemblaggio dei risultati provenienti dalle 22 sottocommissioni per tutte e tre le prove, sono stati necessari due giorni ed i risultati sono stati resi noti la mattina del 19 aprile 2000.

Sono stati pubblicati sia i nominativi dei candidati ammessi che quelli dei non ammessi alle prove di italiano, latino e greco.

Tuttavia nella medesima mattinata del 19 aprile 2000 è stato riscontrato che mancavano oltre seicento nominativi, tutti ammessi alla prova di italiano, ma non ammessi alla prova di latino.

L'incidente è stato comunque superato nella stessa giornata integrando gli elenchi degli ammessi con i nominativi mancanti che comparivano già negli elenchi parziali di ciascuna sottocommissione elaborati fra il 17 e 18 aprile, e sono stati pubblicati nella mattinata del 20 aprile 2000 gli elenchi, trasmettendoli mediante supporti informatici alla stampa, ai sindacati e su alcuni siti Internet.

Per quanto attiene, poi, le richieste di prendere visione dell'elaborato, prodotte da quasi duemila candidati (sia ammessi che non ammessi), si rappresenta che le predette richieste sono state tutte soddisfatte.

Le procedure relative alla correzione degli elaborati sono state sempre rispettate e la consequenziale verbalizzazione si trova agli atti della commissione giudicatrice e dagli atti medesimi si evince che la revisione degli elaborati è avvenuta sempre in forma collegiale.

Per quanto attiene la dislocazione dei candidati nei vari edifici per sostenere le prove scritte, si comunica che sono stati scelti 7 edifici scolastici di Napoli per l'espletamento della prova di italiano dell'ambito 4 e altri 7 edifici della stessa città per l'espletamento della prova di italiano dell'ambito 9 e sempre presso questi ultimi 7 sono state espletate le prove di latino e di greco.

Per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici si è proceduto al sorteggio, in forma pubblica e preventivamente pubblicizzata, dei componenti le commissioni, sulla scorta degli elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per i presidenti e degli elenchi compilati dal Consiglio scolastico provinciale per i commissari.

In presenza di rinuncia, le nomine sono state effettuate per surroga sulla scorta dell'elenco dei sorteggiati e nel rispetto pieno del risultato del sorteggio.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il provveditore agli studi di Napoli, nelle vari fasi dell'espletamento del concorso in parola, si sia attenuto alla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

LASAGNA, MANFREDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* –
Premesso:

che in data 1° ottobre 1999 è stato stipulato un protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e, unicamente, con la LAV (Lega anti-vivisezione) in materia di promozione del rispetto dei diritti degli animali a livello centrale e locale, ma soprattutto negli istituti scolastici;

che sono state escluse da tale protocollo tutte le altre associazioni come UNA, APDA, ADDA, Ambiente e fauna, Amici della terra, ARCO, ASA, Animali abbandonati, Zoofilia laziale, Animalista livornese, SOS angels, Comitato europeo difesa degli animali, Dog angels, ENPA, Ente fauna siciliana, Kronos 1991, LAC, LAER, LAN, LEAL, lega amici degli animali, LNDC, Lupus in fabula, Mondo verde Tigullo, OIPA, Piccolo panda e molte altre;

che alcune di queste associazioni già collaborano nell'ambiente scolastico,

si chiede di sapere per quali motivi non siano state incluse e consultate le altre associazioni e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno elaborare un unico protocollo d'intesa valido per tutte le associazioni che si adoperano per promuovere iniziative a tutela degli animali negli istituti scolastici.

(4-18111)

(10 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare cui si risponde, si fa presente che questo Ministero non ha escluso alcuna associazione dalla stipula del protocollo d'intesa 1° ottobre 1999 al quale fa riferimento l'onorevole interrogante; detto protocollo è stato siglato unicamente con la Lega antivivisezione in quanto unica associazione del settore ad inoltrare in quel momento richiesta in tal senso.

Quanto alla mancata consultazione di altre associazioni ad avviso di questo Ministero non pare proponibile consultare altre associazioni circa una loro eventuale disponibilità alla sottoscrizione di un'intesa, sia in quanto non è dato conoscere l'universo associazionistico, sia perché è opportuno che le intenzioni di collaborazione vengano manifestate direttamente dagli enti interessati.

Si desidera, comunque, far presente che, ove dovessero pervenire da parte di altre associazioni che si adoperano per promuovere iniziative a tutela degli animali richieste di collaborazione, si potrà valutare o la possibilità di allargare la partecipazione alle iniziative previste dall'intesa già siglata alle associazioni interessate a condividerne i contenuti – previo consenso ovviamente della lega antivivisezione – o siglare altro protocollo qualora le associazioni richiedenti si raccordassero tra loro inoltrando una proposta comune.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

MAGLIOCCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il 28 gennaio 1997 è stato sottoscritto l'atto di gemellaggio tra la città di Isola del Liri, di cui l'interrogante è sindaco, e la città di New Orleans, Louisiana (USA);

che nel corso degli incontri che hanno fatto seguito a questo importante evento il presidente dell'American Italian Renaissance Foundation, Joseph Maselli, ha rappresentato le forti preoccupazioni destinate dalla notizia della imminente chiusura degli uffici del consolato d'Italia in New Orleans;

che il suddetto consolato è il più antico tra quelli istituiti negli Stati Uniti d'America e rappresenta per la nostra comunità, oltre che un costante punto di riferimento, una vitale istituzione per i preziosi servizi che è chiamato ad erogare;

che la chiusura del nostro consolato di New Orleans, la cui giurisdizione comprende sei Stati dell'Unione (Louisiana, Alabama, Mississippi, Tennessee, Arkansas e Kentucky), potrebbe comportare una serie di gravi conseguenze negative, economiche, sociali, culturali e, soprattutto, d'immagine;

che appare infondato il criterio di valutazione adottato dal Governo in ordine alla scarsa densità della comunità italiana residente (circa 1.600 unità concentrate per la gran parte nella Louisiana);

che non si è tenuto conto dell'enorme consistenza della comunità italo-americana (650-700.000 unità), della vastità del territorio, delle manifestazioni culturali e scientifiche che si svolgono in quell'area e neppure dell'enorme affluenza di turisti italiani che visitano la città di New Orleans;

che inoltre il Governo non ha considerato i rilevanti processi di sviluppo economico in atto in tutto il sud-est degli Stati Uniti che hanno già attirato l'attenzione dei giapponesi e dei paesi industrializzati europei, come la Francia e la Spagna, che hanno già adeguatamente potenziato i rispettivi consolati generali con notevole dotazione di personale ed attrezzature informatiche collegate in rete;

che non si è tenuto conto da parte del Ministero degli affari esteri della non equa distribuzione delle rappresentanze consolari italiane negli Stati Uniti d'America in quanto a nord-est, in un'area molto più ridotta di quella in argomento, sono concentrati l'ambasciata d'Italia a Washington, che include un'importante sezione consolare, il consolato generale di New York, il consolato generale di Boston, il consolato generale di Philadelphia ed il vice consolato di Newark, situato a pochi chilometri da New York,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda riconsiderare la grave decisione di sopprimere il consolato di New Orleans tenuto conto che in caso contrario sarebbero fortemente negative le conseguenze sia per gli interessi culturali ed economici italiani sia per il prestigio del nostro paese negli Stati Uniti d'America.

(4-04497)

(28 febbraio 1997)

RISPOSTA. – La chiusura del consolato d'Italia a New Orleans é stata disposta con decorrenza 1° giugno 1997, con decreto interministeriale n. 1371 del 24 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997. Il suddetto provvedimento si inserisce nel programma di ristrutturazione e razionalizzazione della rete diplomatico-consolare avviato a partire dal 1996, che riflette la necessità di adeguare la nostra presenza istituzionale all'evoluzione degli interessi politici, economici e culturali del paese nel nuovo contesto internazionale.

Dati i noti vincoli imposti dal programma di risanamento del bilancio pubblico, che hanno comportato negli ultimi anni sensibili decurtazioni delle risorse disponibili per la gestione della rete estera, le linee di intervento sono state impostate attenendosi a criteri di estrema selettività e operando in larga misura mediante compensazioni interne. Pertanto si è cercato di agire su due direttive ben precise:

individuando quelle aree nelle quali appariva necessario rafforzare le sedi esistenti o crearne delle nuove, potenziando così la presenza italiana a tutela e promozione dei nostri interessi di carattere politico-strategico, economico e culturale nell'Europa centrale ed orientale nell'area balcanica, mediterranea e nei principali paesi dell'Asia centro-meridionale ed orientale, tenendo fra l'altro conto degli orientamenti espressi anche dalle competenti istanze parlamentari;

cercando, con interventi di razionalizzazione della nostra rete diplomatico-consolare, il risparmio di risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare altrove.

Per l'individuazione delle aree nelle quali si poteva operare uno snellimento della rete, le misure più significative sono state concentrate laddove l'articolazione della rete consolare rifletteva, più che altrove, sia pure con sfumature diverse, una realtà in parte superata a fronte dell'evoluzione delle collettività italiane.

La chiusura del consolato d'Italia a New Orleans si è inserita nella prima fase del programma di ristrutturazione, nella quale si è proceduto ad effettuare i seguenti interventi:

chiusura della rappresentanza permanente presso l'ICAO (Montreal);

chiusura delle ambasciate a Katmandu (Nepal) e Conakry (Guinea);

soppressione di 19 uffici consolari (Chiasso, Friburgo, Bienne, La Chaux de Fonds, Glarona, Soletta, Sciaffusa, Winterthur, Bellinzona (Svizzera); Namur, La Louviere (Belgio); Bordeaux, Grenoble (Francia); Berlino (Germania); Vienna (Austria); Rotterdam (Olanda); Sfax (Tunisia); New Orleans (USA) situati per la maggior parte in paesi di emigrazione storica come la Svizzera, la Francia, il Belgio e gli Stati Uniti. In vista dell'istituzione del consolato generale a Canton, sede che si colloca in un'area con concrete possibilità di sviluppo per gli interessi italiani e quindi con chiari propositi promozionali, era emersa l'ipotesi di chiudere il consolato in New Orleans data la relativamente scarsa consistenza della collettività italiana residente (circa 1300 connazionali al momento della chiusura) e i limitati carichi di lavoro.

Nel segnalare che le competenze sui territori ricompresi nella circoscrizione di New Orleans sono state ridistribuite tra gli uffici consolari di Miami, Houston e Detroit, si fa presente che, contestualmente alla chiusura dell'ufficio di prima categoria, si è provveduto, con decreto ministeriale 19 febbraio 1997, all'istituzione in New Orleans di un consolato di seconda categoria, con decorrenza 1° giugno 1997, e che il signor Arnaldo Partesotti è stato nominato console onorario con decreto ministeriale dell'11 aprile 1998.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(28 febbraio 2001)

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, recentemente, è stata resa pubblica la notizia che presso il Liceo scientifico «G. Galilei» di Macerata esiste dall'11 settembre 2000, cioè dall'inizio dell'anno scolastico nella regione Marche, una classe definita dagli studenti, dai genitori e dagli organi di stampa «fantasma»;

che, infatti, alla classe terza H, sebbene sia composta da 22 studenti che si sono regolarmente iscritti – ed hanno acquistato i relativi libri di testo così come indicato nell'apposito elenco distribuito dalla scuola – non è mai stata assegnata un'aula;

che l'11 settembre 2000 gli studenti della terza H si sono puntualmente presentati a scuola per iniziare l'attività didattica, ma entrati nel Liceo Galilei non hanno trovato né la classe, né gli insegnanti, né

alcuna disposizione che li riguardasse e li assegnasse, magari, a qualche altra classe;

che i ragazzi della terza H avrebbero dovuto frequentare un corso di sperimentazione metodologico-didattica, per il quale il Ministero ha già speso dei fondi e che in base all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 234 del 20 giugno 2000, *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2000, dovrebbe essere obbligatoriamente proseguito, tanto più che la sperimentazione è volta a preparare gli studenti al nuovo esame di quinta liceale;

che gli studenti si sono iscritti e sono presenti regolarmente a scuola, ma i loro nomi non risultano in nessun registro di classe, compongono la terza H ma la loro classe non esiste, la loro presenza o la loro assenza non risulta in alcun documento, vanno a scuola ma non possono svolgere alcuna attività didattica;

che la vicenda è stata segnalata dai genitori degli alunni sia al provveditore agli Studi di Macerata sia al Ministero della pubblica istruzione, con la richiesta di un sollecito intervento che ponga fine alla situazione in cui si trovano gli alunni attraverso il ripristino della terza H, nel rispetto dello stesso decreto ministeriale n. 234 sopra citato;

che il provveditore agli Studi di Macerata ha pubblicamente dichiarato che tutto è regolare, che non esiste alcun provvedimento di soppressione della terza H, che si è verificata solo una disfunzione burocratica cui la scuola deve porre rimedio;

che il Ministero della pubblica istruzione più volte sollecitato non ha fornito alcun chiarimento in merito all'accaduto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi urgenti si intenda adottare affinché ai ventidue studenti della classe terza H del Liceo scientifico «Galileo Galilei» di Macerata sia consentito al più presto di frequentare regolarmente l'attività didattica e di non perdere ulteriori ore di lezione;

se, anche nel rispetto del decreto ministeriale n. 234 del 20 giugno 2000 sopra citato, non si ritenga opportuno sollecitare il preside affinché sia ripristinata la classe terza H inspiegabilmente soppressa nonostante le regolari iscrizioni degli studenti registrate dalla scuola.

(4-20421)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. – Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente, preliminarmente, che questo Ministero, appena venuto a conoscenza dei problemi che hanno interessato gli allievi della classe terza H del liceo scientifico «Galilei» di Macerata, ha subito richiesto i necessari chiarimenti al provveditore agli studi.

I motivi che hanno indotto il dirigente scolastico provinciale a non costituire 8 classi terze presso detto istituto, avente unico indirizzo liceale, in presenza di 191 allievi iscritti, successivamente diminuiti in or-

ganico di fatto a 184, sono stati condivisi da questo Ministero tenuto conto che l'articolo 18 del decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 consentiva la formazione di sole 7 classi terze.

L'articolo 18 in parola, nel dettare criteri per la formazione delle classi prime degli istituti secondari superiori, dispone infatti la ripartizione degli alunni iscritti per 25 e la redistribuzione delle eccedenze tra le classi del medesimo istituto o di istituti vicini e stabilisce anche (paragrafo 7) che i medesimi criteri sono da applicarsi alle classi iniziali di ciclo.

In caso di contrazione di queste ultime, tuttavia, non si ritiene opportuno procedere ad una completa acritica distribuzione di tutti gli alunni; nella maggior parte dei casi, infatti, le classi di un medesimo istituto seguono percorsi formativi diversi in alcune discipline, modificate in via sperimentale nei contenuti e nei piani orario.

La completa ricomposizione delle classi iniziali di ciclo comporterebbe quindi l'interruzione delle iniziative sperimentali attivate con ripercussioni negative per gli allievi costretti ad attività di recupero e sostegno per omogeneizzare la classe.

Al fine di contemperare il necessario rispetto dei parametri numerici, stabiliti dalla vigente normativa, con le esigenze didattiche dell'utenza scolastica, è rimessa alla competenza del capo d'istituto e del collegio docenti l'adozione dei criteri da seguire nella formazione delle classi.

Ed invero presso il liceo in parola la difficile situazione che si è verificata agli inizi del corrente anno scolastico è stata causata dal ritardo con cui la scuola ha individuato la sessione da sopprimere e deliberato circa i criteri di redistribuzione degli allievi nelle rimanenti classi parallele.

Le difficoltà di ricomposizione dei corsi sono state, tuttavia, ben presto risolte con il concorso degli organi collegiali, dei docenti e dei genitori ed attualmente tutti gli allievi frequentano regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che Raafat Abdou Mohamed Shatta è nato in Egitto, a Porto Said trentotto anni fa;

che in seguito a un incidente ferroviario, occorsogli in Italia nel 1996, ha subito l'amputazione delle gambe, tanto che il suo corpo termina appena sotto l'inguine;

che fino al mattino del 16 marzo 2000 Raafat Mohamed Shatta era recluso nel reparto disabili del carcere di Parma;

che il giorno precedente la scarcerazione, per fine pena, a Raafat – privo di un regolare permesso di soggiorno – venne notificato il decreto di espulsione;

che il 16 marzo 2000 Raafat Mohamed Shatta è stato espulso alla volta dell'Egitto,

si chiede di sapere se, in base al titolo IV del testo unico sull'immigrazione, articoli 28 e 29, che stabiliscono il diritto fondamentale all'unità familiare e alla tutela dei minori (anche nel caso di figli nati fuori del matrimonio), a Raafat Abdou Mohamed Shatta possa essere concesso il permesso di soggiorno in quanto genitore di un minore regolarmente soggiornante in Italia, figlio, a sua volta, di una straniera titolare di un regolare permesso di soggiorno.

(4-18870)

(3 aprile 2000)

RISPOSTA. – In relazione alla vicenda del cittadino egiziano Raafat Abdou Mohamed, cui fa riferimento l'interrogazione, si rappresenta che il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti è stato revocato il 10 maggio scorso e, in pari data, lo straniero è stato autorizzato a rientrare in Italia ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione, approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998.

L'interessato, che allo stato non risulta ufficialmente presente nel territorio nazionale, potrà, pertanto, rientrare in Italia, previo rilascio dell'apposito visto d'ingresso da parte della rappresentanza consolare in Egitto.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(15 marzo 2001)

MANFREDI, SELLA DI MONTELUCE, PICCIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che qualche anno fa parte del territorio della provincia di Vercelli è entrato a far parte di una nuova provincia con capoluogo Biella;

che gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria residenti nella provincia di Vercelli, all'epoca in cui non era stata ancora istituita la nuova provincia, furono assegnati dal provveditorato di Vercelli alle loro attuali sedi;

che detti insegnanti si sono trovati in ruolo nella provincia di Biella;

considerato:

che ciò è avvenuto proprio quando per l'anzianità di servizio acquisita e per il contemporaneo crearsi di posti in Vercelli o zone assai

limitrofe sarebbe stato possibile ottenere il trasferimento in una sede più vicina a quella di residenza;

che gli insegnanti di cui in premessa si sono trovati a dover richiedere il trasferimento da altra provincia e con ciò venire considerati successivamente all'espletamento di tutte le operazioni di trasferimento endoprovinciale;

che insegnanti anche con anzianità di 25 anni si trovano a dover percorrere centinaia di chilometri per raggiungere il posto di lavoro;

che la situazione di detti insegnanti non è paragonabile al docente proveniente da altra provincia da lui scelta perché costoro sono stati estromessi dalla provincia di Vercelli a seguito di una differente suddivisione amministrativa del territorio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la situazione corrisponda a verità e se la stessa si verifichi in altre province di nuova costituzione;

quali provvedimenti si intenda prendere per sanare questa situazione di disagio vissuta dagli insegnanti di cui in premessa;

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere una sanatoria con delle liste di insegnanti ad esaurimento dei provveditorati di Biella e di Vercelli.

(4-18555)

(14 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con circolare ministeriale n. 724 del 29 novembre 1996 questo Ministero ha dato disposizioni in merito alla separazione delle anagrafi delle scuole e dei rispettivi organici del personale ivi titolare, sulla base del nuovo assetto territoriale derivante dalla istituzione delle nuove province. In particolare, con decorrenza 2 dicembre 1996, i docenti appartenenti a scuole ed istituti che insistono sul territorio della provincia di Biella si sono trovati automaticamente titolari di organico del provveditorato di Biella.

Solo per i docenti senza sede definitiva, titolari della dotazione organica provinciale e della dotazione organica di sostegno, è stata prevista dalla citata circolare ministeriale n. 724 del 1996 la possibilità di opzione tra le due province (Vercelli e Biella).

Le disposizioni relative ai trasferimenti, emanate da questo Ministero negli anni successivi, hanno previsto per il personale docente interessato dalle suddivisioni territoriali – stabilite dai decreti legislativi 6 marzo 1997, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277 – la possibilità di presentare domanda di trasferimento nelle sedi della provincia di nuova istituzione dalla corrispondente «vecchia» provincia e viceversa con priorità rispetto ai trasferimenti da fuori provincia (seconda fase operazioni mobilità).

Naturalmente tutti i docenti interessati al rientro in provincia di Vercelli avrebbero dovuto presentare domanda di trasferimento espri-

mendo il maggior numero di preferenze possibili per rientrare nella provincia di origine.

Situazioni di esubero esistenti nella provincia di Vercelli non hanno reso tuttavia possibile il rientro di tutti i docenti interessati.

Secondo quanto precisato dal provveditore agli studi di Vercelli sono 11 i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento nella provincia in parola.

Pur comprendendo le preoccupazioni di detti docenti per il fatto che nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 non è stata prevista la priorità del rientro in provincia rispetto al personale proveniente da altre province, occorre far presente che dette operazioni sono disciplinate con apposito contratto collettivo e ogni modifica alla disciplina contrattuale è frutto di una intesa tra le parti che siedono al tavolo delle trattative.

La richiesta di una sanatoria con la formazione di liste ad esaurimento nei provveditorati di Vercelli e Biella, auspicata dall'onorevole interrogante, non sembra, pertanto, sostenibile, anche per la costante dinamica normativa che impone ad ogni rinnovo contrattuale un aggiornamento nelle priorità delle operazioni dei movimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

MANFROI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da notizie di stampa («Gazzettino di Belluno» di giovedì 27 luglio 2000, pagina VII) si apprende quanto segue: «La galleria tra Listolade e Cencenighe si farà, l'opera sarà inserita nel piano triennale ANAS (2000-2001). È emerso ieri, nell'ufficio del Presidente della Camera, durante la riunione con l'assessore veneto Floriano Pra, il presidente comunitario Rizieri Ongaro e l'onorevole Gian Claudio Bressa»;

che la formulazione dei piani operativi dell'ANAS esula dalle competenze e dai poteri del Presidente della Camera dei deputati e che quindi un suo intervento in questo campo rappresenterebbe un palese e grave abuso di potere, nonchè una inammissibile ingerenza del potere legislativo nei confronti degli organi esecutivi dello Stato;

che d'altra parte è universalmente riconosciuta la scrupolosa correttezza del presidente Violante nell'esercizio delle proprie funzioni e quindi appare poco credibile un suo diretto intervento nella questione;

che peraltro la divulgazione a mezzo stampa di una tale notizia, anche se infondata, lede gravemente la reputazione non solo del Presidente della Camera, ma anche del Ministero dei lavori pubblici o dei suoi funzionari che l'avrebbero recepita;

al fine di ristabilire la verità dei fatti, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministero dei lavori pubblici o i suoi uffici centrali o periferici abbiano ricevuto sollecitazioni verbali o scritte da parte del presi-

dente Violante al fine di inserire l'opera di cui sopra nei piani triennali dell'ANAS e se tali eventuali sollecitazioni abbiano avuto esito positivo;

le ragioni che hanno indotto l'ANAS (con l'approvazione della giunta regionale) ad escludere tale opera dal piano triennale per il Veneto.

(4-20296)

(18 agosto 2000)

RISPOSTA. – L'Ente nazionale per le strade comunica che la costruzione della galleria tra Listolade e Cencenighe è da lungo tempo ipotizzata tanto che, nel luglio del 1998, l'ipotesi di tracciato era stata esaminata in sede di Conferenza di servizi ed era stata raggiunta l'intesa Stato-regione con l'obbligo di adempiere ad alcune prescrizioni chieste dagli enti locali presenti.

In particolare, tra le indicazioni era inclusa la redazione di uno specifico progetto di sistemazione del versante lungo il vecchio tracciato della statale n. 203 «Agordina» bypassato dalla galleria.

Tale progetto, che prevede un recupero ambientale per un importo complessivo di lire 1.250.000.000 (recupero che fa parte integrante del primario progetto della galleria), è stato predisposto dalla regione Veneto e trasmesso agli enti richiedenti ad assolvimento delle citate prescrizioni.

Una prima bozza del parziale progetto esecutivo è all'esame degli organi tecnici dell'ente stradale.

Si fa, inoltre, presente che l'intervento in questione, per un importo stimato di 58 miliardi (costo totale della galleria), è tra quelli previsti nella proposta di piano triennale ANAS 2000-2002.

Non si è a conoscenza dell'ipotizzato intervento del Presidente della Camera onorevole Luciano Violante sulla questione evidenziata.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

MASCIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditore agli studi della provincia di Pesaro e Urbino ha ridotto la dotazione organica dei posti per i circoli didattici e gli istituti comprensivi addirittura in numero superiore rispetto a quanto stabilito dalle stesse disposizioni ministeriali;

che le maggiori istituzioni pubbliche del territorio provinciale (provincia di Pesaro e Urbino, comune di Pesaro, comune di Fano) esprimono un giudizio fortemente critico alle scelte del provveditore;

che tali scelte sono anche state oggetto di una forte protesta con manifestazioni da parte di molti cittadini: genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali;

che le decisioni del provveditore mettono a rischio esperienze di alto valore sociale e educativo come, ad esempio, la prosecuzione del tempo pieno e l'insegnamento delle lingue, progetti, questi, già approvati e avviati;

che lo stesso direttore generale del Ministero ammette la possibilità di deroghe rispetto agli indici previsti allorché sussistano accertate esigenze di ordine didattico in particolari situazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile verificare la congruità di una decisione generalmente criticata;

se non ritenga di conseguenza di intervenire per correggerla evitando così l'inaccettabile impoverimento di rilevanti e positive esperienze sociali e educative.

(4-19858)

(28 giugno 2000)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che ad analoga interrogazione parlamentare 5-08382, presentata dagli onorevoli Cossutta e Gasperoni, è stato risposto in Commissione della Camera dei deputati il giorno 24 ottobre 2000.

In merito all'organico della scuola elementare della provincia di Pesaro, si precisa, preliminarmente, che le disposizioni ministeriali sulla formazione delle classi, disciplinate con decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, pur nell'ottica del perseguimento degli obiettivi economici imposti dalla legge finanziaria, consentono di derogare ai criteri e parametri generali di riferimento nei casi di particolare disagio socio-economico ovvero alle difficoltà dovute alle vie di comunicazione ed ai trasporti gestiti dagli enti locali competenti nelle zone economicamente svantaggiate, in quelle montane, nelle piccole isole e nelle aree urbane caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica e a forte rischio di devianza giovanile.

Ove le succitate circostanze lo rendano necessario, è possibile il funzionamento di classi con un numero di alunni inferiore a quello previsto in via generale dalla normativa vigente; all'istituzione delle classi deve corrispondere la dotazione di personale nella misura necessaria.

Sono peraltro inevitabili riduzioni del numero delle classi a tempo pieno o ricorso ai moduli di quattro docenti per tre classi, in sostituzione di quelli di tre insegnanti per due classi, tenuto conto dell'esigenza di contenimento della spesa imposta dalla legge finanziaria per l'anno in corso.

Ciò premesso il provveditore agli studi di Pesaro ha fatto presente che le pluriclassi riguardano plessi ubicati in frazioni comunali che di-

stano pochi chilometri dai borghi più popolosi e che le risorse professionali assegnate per la lingua straniera assicurano la copertura del diritto allo studio anche nelle classi del primo ciclo.

Il medesimo provveditore agli studi, nel precisare che il dialogo con gli amministratori degli enti locali e con i dirigenti scolastici si è svolto allo stesso modo in cui si svolgeva nei precedenti anni scolastici, ha da ultimo fatto presente che, all'inizio del corrente anno scolastico, sono state introdotte significative variazioni nell'organico della scuola elementare e materna rispetto alla situazione determinata lo scorso luglio ed in particolare sono state ripristinati 8 posti in altrettante scuole elementari, utilizzando i posti non attivati presso i centri territoriali di educazione permanente; per fornire risorse aggiuntive ai plessi con pluriclassi formate con più di 12 allievi, sono stati ripristinati altri 3 posti; un ulteriore posto è stato ripristinato presso la casa di reclusione di Fossombrone.

Anche per quanto riguarda la scuola materna, sono stati ripristinati posti laddove risultavano effettivamente presenti alunni in numero superiore ai limiti massimi.

In aggiunta a tali posti, il medesimo provveditore ha operato per l'integrazione degli allievi portatori di *handicap*, accogliendo quasi integralmente le richieste provenienti dalle scuole. In tal modo sono stati istituiti in 18 scuole elementari ulteriori posti di varie dimensioni orarie (complessivamente corrispondenti a 10 posti interi).

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

(26 febbraio 2001)

MINARDO. – *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

la vertiginosa crescita del costo del carburante, che da qualche tempo sta interessando i mercati nazionali ed internazionali, ha fatto registrare tra le conseguenze più immediate e tangibili la presa di posizione di molte compagnie aeree operanti sulle tratte nazionali, le quali per coprire i costi addizionali hanno previsto un aumento delle tariffe;

tale aumento, applicato ai biglietti nazionali, incide nella misura di lire 14.000 a tratta e va aggiunto ad ulteriori lire 10.000 già in vigore dallo scorso mese di giugno e pertanto per un qualsiasi viaggio nazionale di andata e ritorno il costo del biglietto aumento di circa 50.000 lire;

le esose tariffe aeree, come più volte si è avuto modo di far presente al Governo, di fatto non consentono un facile accesso al servizio da parte dell'utenza, specialmente dei cittadini che vivono nelle zone più meridionali e nelle isole,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia avuto contezza degli aumenti delle tariffe operate dalla compagnie aeree nelle tratte nazionali;

se il Governo non intenda individuare validi e concreti percorsi che portino alla riduzione dei costi dei biglietti aerei, operando una politica di contenimento dei prezzi, in linea con i dettami europei, da imporre alla compagnie aeree che fanno scalo presso gli aeroporti di Catania e Palermo, percorrendo le cosiddette «tratte sociali».

(4-20431)

(20 settembre 2000)

RISPOSTA. – Il processo di liberalizzazione del trasporto aereo comunitario e, nel suo ambito, il meccanismo di determinazione delle tariffe, ha trovato una delle sue principali espressioni nell'affermazione del principio introdotto dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2409/92 secondo il quale le tariffe nazionali, al pari di quelle intracomunitarie, vengono fissate liberamente dai vettori.

A tale proposito sembra utile considerare che la struttura tariffaria adottata dalle compagnie è il risultato di una attenta analisi delle scelte effettuate dalla clientela e dei risultati economici raggiunti, e si commisura, essenzialmente, alla distanza ortodromica tra luogo di partenza e destinazione nonché al tempo necessario a coprire il percorso.

Inoltre, la valutazione dei costi a lungo termine su cui si fonda la decisione spettante agli Stati membri in ordine al ritiro o al blocco delle tariffe (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4, e articolo 7) presuppone la conoscenza, e quindi la divulgazione, dei relativi dati da parte dei vettori medesimi che sono, tuttavia, poco disponibili alla loro diffusione.

Per di più, il potere di intervento attribuito agli Stati membri dalla sopracitata normativa comunitaria si esercita attraverso un complesso meccanismo che prevede anche la notifica della decisione adottata alla Commissione europea, agli Stati membri coinvolti (nel caso di tariffe intracomunitarie) ed ai vettori interessati, ma, soprattutto, deve essere adeguatamente motivata la decisione adottata attraverso l'acquisizione di dati di difficile, si ripete, reperimento.

D'altra parte la «deregulation italiana» ha generato una dinamica sicuramente inadeguata rispetto alle aspettative, atteso che la concorrenza sviluppatasi sulle principali rotte (ad esempio sulla Roma-Milano) solamente nella fase iniziale ne ha stimolato la riduzione.

Per quanto concerne, infine, la questione degli oneri di servizio pubblico conseguenti alla gestione dei servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali, si fa presente che, dovendo procedere alla indizione della gara europea per l'individuazione dei vettori che dovranno gestire i suddetti servizi aerei di linea, è sorta la necessità di trasferire lo stanziamento relativo all'anno 2000 iscritto nel capitolo 1400, U.P.B. 3.1.2.2. all'Ente nazionale aviazione civile che è competente all'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche relative allo svolgimento della predetta gara, previa intesa del Ministro dei trasporti e della navigazione con i presidenti delle regioni interessate.

A cura del Dipartimento dell'aviazione civile, si è provveduto quindi alla relativa variazione del bilancio del capitolo 1400 al capitolo 1405 per l'anno 2000 e a richiedere, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001 l'inserimento dell'ulteriore somma di lire 1.400.000.000 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 35, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel relativo schema di bilancio di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BERSANI

(16 marzo 2001)

MUNGARI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il dottor Luigi Siciliani, residente a Cirò (Crotone), dirigente confindustriale con delega per le politiche industriali del Mezzogiorno, risulta beneficiario, ancorchè nella forma di «vigilanza ravvicinata», di una scorta messa a sua disposizione dalla questura di Crotone, previa autorizzazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza della provincia omonima;

che tale ingiustificato e inammissibile beneficio concesso ad un soggetto privato, peraltro com'è da supporre soltanto in funzione della sua qualifica di dirigente della Confindustria, è operante già da qualche anno;

che il giorno 23 settembre 1999 lo scrivente, all'arrivo a Crotone dell'aereo Airone n. AP1353 in volo da Roma delle ore 10.40, ha potuto constatare di persona che il suddetto personaggio è stato prelevato sulla pista di atterraggio da una volante della polizia ed assistito anche da due agenti nel trasporto dei bagagli, e ciò tra i diffusi commenti critici degli astanti;

che lo scrivente, pur essendo stato a suo tempo più volte telefonicamente minacciato da sconosciuti di attentati alla propria persona e ai propri familiari – donde l'apertura di un'istruttoria penale dinanzi alla procura di Roma, competente territorialmente – non ha mai ritenuto, e neppure pensato, di richiedere una qualsiasi protezione sia pure sotto forma di vigilanza da parte dei locali servizi dell'ordine pubblico;

tenuto conto delle croniche carenze di organico, che hanno determinato in questi giorni una forte presa di posizione da parte dei sindacati (SIULP e SAP), che lamentano l'impossibilità di esercitare, allo stato, un efficace controllo sul territorio di un'area funestata da immigrazione clandestina e di criminalità,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della scorta accordata al dottor Luigi Siciliani e comunque quale sia, in ipotesi, la motivazione posta a base di tale eccezionale misura di protezione;

se il Ministro non intenda, in assenza dei presupposti di legge, intervenire per porre fine a tale inspiegabile condizione di favore il cui effetto è quello di distrarre, in una zona ad alta densità criminosa, mezzi e agenti in dotazione alla questura di Crotona destinandoli al servizio di un privato cittadino.

(4-17085)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. – L'interrogazione fa riferimento alle misure di tutela disposte, dal prefetto di Crotona, a favore del dottor Luigi Siciliani, per conoscere le ragioni che ne hanno giustificato l'adozione.

Occorre in via preliminare ricordare che le misure di protezione individuale, attivate nei confronti delle persone esposte a gravi ed eccezionali pericoli, sono oggetto del periodico riesame da parte del prefetto che provvede a verificarne l'attualità e l'adeguatezza e ad adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tale procedura è stata osservata anche nei confronti del dottor Luigi Siciliani, titolare di una locale impresa agroalimentare, già presidente, nel 1995, dell'Assindustria della provincia di Crotona e, dal 1996, consigliere delegato della Confindustria per le politiche industriali e dei trasporti.

Nel luglio del 1996 fu disposta l'attivazione di un dispositivo articolato nella vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione e l'azienda del dottor Siciliani.

Successivamente, nel giugno del 1999, a seguito dell'omicidio del professor D'Antona, il dispositivo fu integrato con un servizio di «vigilanza ravvicinata», assicurato da personale della polizia di Stato a mezzo di una vettura con colori di serie della questura di Crotona, che aveva il compito di seguire l'autovettura privata dell'imprenditore durante gli spostamenti in ambito regionale.

L'11 ottobre scorso, sulla base delle indicazioni emerse nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stata disposta la revoca del servizio di «vigilanza ravvicinata», mentre è tuttora operante la vigilanza generica radiocollegata all'abitazione e all'azienda dell'interessato che è stata confermata per altri tre mesi, a partire dal 18 gennaio 2001.

Relativamente all'episodio cui fa cenno l'onorevole interrogante, si fa presente che, dagli accertamenti compiuti, è emerso che il personale della polizia di Stato addetto alla «vigilanza ravvicinata» ha atteso l'arrivo del dottor Siciliani a bordo dell'autovettura con colori di serie presso l'*hangar* dell'aeroporto di Crotona. Nella circostanza i bagagli, come di consueto, erano stati prelevati dall'autista del dottor Siciliani.

È molto probabile che la «volante» cui fa riferimento l'onorevole interrogante sia stata una delle autovetture in dotazione alla specialità della polizia di frontiera di quello scalo che, nell'espletamento dei servi-

zi di vigilanza aeroportuale, è abilitata a percorrere anche la pista di decollo ed atterraggio degli aeromobili.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(16 marzo 2001)

PAGANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel corso degli ultimi anni risultando esaurite, in numerose province, le graduatorie per il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno, sono stati utilizzati come supplenti centinaia di docenti senza titolo di specializzazione;

che l'accesso ai corsi biennali di specializzazione per gli alunni portatori di *handicap* è risultato ai suddetti docenti difficilmente percorribile sia per motivi logistici che per l'elevatezza dei costi di frequenza;

considerato che in base all'articolo 7 del decreto interministeriale n. 460 del 1998 è consentito ai provveditori agli studi di istituire corsi intensivi di specializzazione per insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in situazione di esubero,

si chiede di sapere se non si intenda consentire, per i docenti abilitati, con idonea esperienza educativa e didattica e con un contratto a tempo determinato con il provveditore agli studi e che hanno partecipato alla valutazione e agli scrutini finali, il conseguimento del titolo di specializzazione tramite un corso intensivo così come previsto dall'articolo 7 del decreto interministeriale n. 460 del 1998.

(4-20153)

(20 luglio 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che l'attivazione di corsi intensivi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli allievi portatori di *handicap* è stata prevista dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

La stessa legge ha stabilito che detti corsi siano destinati al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali.

Con decreto del 16 giugno 1997, sulla base delle linee di indirizzo definite nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata nazionale, questa amministrazione ha provveduto a disciplinare detta tipologia di corsi.

Com'è dato rilevare, la disposizione legislativa è stata adottata in relazione alle manovre per il contenimento della spesa pubblica nella necessità di riutilizzare i docenti soprannumerari.

Quanto al decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, esso detta norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Il medesimo, per quanto concerne i corsi di specializzazione per i docenti di sostegno, prevede che, fino a quando non vi sarà la disponibilità di personale docente munito di titoli di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea o nelle scuole di specializzazione, le università possono attivare, limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 2 febbraio 1992, n. 104, corsi per la formazione di docenti di sostegno.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, che i provveditori agli studi possano attivare, sempre nei limiti delle esigenze accertate, corsi destinati ai docenti di ruolo.

La struttura di detti corsi tiene conto del fatto che i fruitori sono insegnanti stabilmente in servizio e, quindi, in possesso di una competenza didattico-professionale comprovata.

Giova ricordare anche che alla copertura dei posti di sostegno si deve provvedere prioritariamente con docenti di ruolo in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

PAGANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che: la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della classe CL 43/50, nella provincia di Roma, riunita il giorno 21 febbraio 2000 presso l'istituto tecnico industriale «Luigi Einaudi» di Roma sotto la presidenza del preside Sergio Evangelista ha deliberato i criteri di valutazione ai quali attenersi nella correzione degli elaborati;

tra i suddetti criteri risulta dal verbale quello di «non apportare segni di correzione sull'elaborato e di indicare sulla prima facciata dello stesso il numero identificativo e il voto»,

l'interrogante chiede di sapere se tale prassi corrisponda alle regole vigenti o invece non si configuri come una grave violazione delle stesse e dei diritti dei docenti che sostengono le suddette prove e quali iniziative si intenda assumere in tal caso.

(4-21396)

(28 novembre 2000)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si assicura la regolarità del criterio adottato dalla commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente per l'ambito disciplinare n. 4 nella provincia di Roma, in quanto è sufficiente sintetizzare la valutazione dell'elaborato con un voto e identificare l'elaborato stesso con un numero, fermo restando il rispetto, nell'attribuzione del voto, degli eventuali ulteriori criteri di valutazione elaborati dalla commissione.

Su tale procedura si è più volte pronunciato il Consiglio di Stato nonchè vari Tribunali amministrativi regionali.

Nel caso in specie, il presidente coordinatore del concorso ha precisato che la commissione ha deliberato di dare degli elaborati una valutazione «complessiva» sulla base di criteri chiari e precisi, collegialmente stabiliti, ed ha ritenuto, a tal fine, valida l'espressione di un voto in quanto meglio rispondente al requisito della sinteticità e chiarezza delle determinazioni prese.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il cittadino bulgaro Vassilev Nikolov Vladimir, con regolare permesso di soggiorno e regolare contratto di lavoro in Italia, ha ricevuto in data 23 ottobre 1997 il parere favorevole, da parte del Ministero degli affari esteri, per il ricongiungimento in Italia dei propri familiari;

che, a distanza di due mesi, nonostante lo stesso si sia recato quotidianamente in ambasciata a Sofia, la nostra ambasciata non è stata in grado di rilasciare i relativi visti;

che questo comportamento potrebbe costare al signor Vassilev la perdita del posto di lavoro, oltre a costringerlo a sopportare spese per il soggiorno in Bulgaria,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'adesione al Trattato di Schengen sia effettiva o una pura operazione propagandistica e di facciata;

se si intenda continuare a scoraggiare l'immigrazione legale a favore di quella clandestina;

se non si intenda intervenire presso le varie rappresentanze diplomatiche per il rispetto dei diritti dei vari cittadini.

(4-09056)

(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione a quanto richiesto dal senatore interrogante si comunica che da accertamenti effettuati presso l'ambasciata d'Italia a Sofia non sono emersi elementi a conferma delle difficoltà che i familiari del cittadino bulgaro Vassilev Nikolov Vladimir avrebbero incontrato per l'ottenimento del visto di ricongiungimento familiare.

È risultato invece che la signora Vassileva Stoimenova Nadejda, coniuge del suindicato cittadino bulgaro, abbia effettivamente depositato la domanda di visto per se stessa e per la figlia minore Vladimirova in data 12 dicembre 1997 (a fronte dell'autorizzazione ministeriale del 17 ottobre 1997) ed è stata informata che avrebbe potuto ritirare il visto il giorno 18 dicembre, come è effettivamente avvenuto.

È possibile, secondo la nostra ambasciata, che le lamentele dell'interessato possano riferirsi a precedenti contatti telefonici della signora Vassileva con il settore visti per chiedere informazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di visto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(13 marzo 2001)

PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI, COLLA, GASPERINI, PROVERA, PILONI, SELLA DI MONTELUCE, CUSIMANO, TURINI, PREIONI, TOMASSINI, SERVELLO, WILDE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nella serata di domenica 27 febbraio 2000 alcuni passeggeri del volo AZ 120 delle ore 17,50 con destinazione Milano Malpensa - Amsterdam sono stati obbligati da personale addetto all'imbarco a depositare il bagaglio a mano (peraltro di peso e di volume regolare per il trasporto nella carlinga) per il posizionamento nella stiva;

che all'arrivo all'aeroporto di Skipool i passeggeri di cui sopra si sono resi conto che il bagaglio non era stato imbarcato sull'aereo e dopo avere espletato le ricerche di rito, si sono sentiti rispondere dal personale di detto aeroporto che il bagaglio sarebbe arrivato con volo successivo;

che nella realtà i bagagli sono arrivati ad Amsterdam nel pomeriggio di martedì 29 febbraio 2000;

che da un primo esame sommario del bagaglio si notava la presenza di abbondante nastro adesivo marchiato SEA usato per chiudere lo stesso;

che all'apertura degli stessi si è notata la sparizione di gran parte del contenuto,

si chiede di conoscere:

per quale motivo gli addetti alle rampe di imbarco sempre più frequentemente inibiscono il trasporto ai passeggeri di bagaglio a mano; nel caso in questione il volo AZ 120 era mezzo vuoto e quindi non vi erano problemi di *surplus* di carico nelle cappelliere della carlinga;

per quale motivo il bagaglio non sia stato imbarcato sul volo stesso ma sia arrivato a destinazione con due giorni di ritardo, con gravi disagi per gli utenti;

come mai in un aeroporto che si definisce all'avanguardia del nuovo millennio possa accadere che il bagaglio venga lasciato alle merci dei malintenzionati che ne possono disporre a loro piacimento senza nessun controllo;

se non si ritenga di espletare una seria indagine per verificare responsabilità ed omissioni dell'organizzazione di Malpensa, ma soprattutto per evitare che simili episodi perpetuati nel tempo gettino ulteriore discredito sulla struttura di Malpensa e, in particolare, sulla affidabilità del nostro paese.

(4-18376)

(1° marzo 2000)

RISPOSTA. – Come noto la materia dei limiti di trasporto dei bagagli a mano è regolata dal decreto ministeriale n. T001/36 del 28 gennaio 1987 e, con riferimento all'aeroporto di Malpensa, dalla disposizione del direttore dell'aeroporto stesso, con cui viene richiamata l'osservanza delle indicazioni contenute nel precitato decreto.

La normativa sopra citata che recepisce i principi fissati sulla materia della legislazione internazionale in materia di sicurezza aeroportuale attiene ai requisiti richiesti per il trasporto del bagaglio a mano in cabina (relativamente a numero, peso, dimensioni) quali elementi indispensabili per la garanzia della «security» aeroportuale. Può quindi concludersi che non esiste alcun divieto di trasporto di bagagli sull'aereo se non al di fuori delle condizioni fissate dalla stessa normativa entro il cui ambito ed in coerenza con le disposizioni dettate per ragioni di sicurezza dai vettori la società SEA ha dichiarato di muoversi.

Quanto specificamente all'incidente riferito nell'interrogazione la società SEA riferisce di non essere in grado di effettuare ricerche in assenza di indicazioni sui nominativi dei passeggeri e sulle denunce di smarrimento sui bagagli.

La medesima società ha inoltre dichiarato che non sono state presentate denunce di smarrimento nè all'Alitalia di Amsterdam per il volo AZ 120 del 27 febbraio 2000, nè presso lo scalo di Malpensa.

L'esposto in questione, pur rappresentando senza dubbio uno spiacevole e deprecabile inconveniente, non può scalfire l'intero sistema organizzativo di Malpensa che nel complesso è buono e rispetto al quale si tratta di limare alcune rigidità.

Tutto ciò premesso, per quanto in particolare riguarda la materia dei servizi aeroportuali, sembra opportuno rilevare che detta materia troverà la sua piena e completa regolamentazione con il prossimo varo della Carta dei servizi aeroportuali.

Inoltre è stato recentemente raggiunto un accordo tra ENAV e SEA, con il quale vengono separate competenze e responsabilità della

società SEA in quanto gestore dei servizi sul piazzale, comprendenti tra l'altro il carico e lo scarico dei bagagli.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BERSANI

(16 marzo 2001)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che a Lugano è stato costituito un «Comitato per la correttezza e la professionalità nei consolati italiani»;

che tale costituzione sarebbe avvenuta a seguito di malcontento da parte dei cittadini italiani, ivi residenti, sul funzionamento del consolato generale d'Italia a Lugano;

che tale costituzione è stata anche annunciata su quotidiani locali,

si chiede di sapere se quanto sopra corrisponda al vero, la reale consistenza del malcontento e quali ne siano le cause.

(4-21186)

(13 novembre 2000)

RISPOSTA. – Al consolato generale d'Italia a Lugano non è mai stata comunicata formalmente la costituzione di un «Comitato per la correttezza e la professionalità dei consolati». Per contro, la notizia di un costituendo Comitato è apparsa ripetutamente, nella forma di annunci anonimi a pagamento, sul quotidiano «Il Corriere del Ticino».

Dopo un certo periodo di tempo, il promotore degli annunci è uscito dall'anonimato rivelandosi il cittadino italo-svizzero Giampiero Addis Melaiu, nato a Locarno il 9 maggio 1971 e residente a Lugano.

Al fine di fugare ogni dubbio sulla efficienza del consolato generale d'Italia a Lugano è d'uopo tenere presente quanto espresso dal locale Comites, il quale sottolinea che il predetto ufficio «ha compiuto enormi sforzi per adeguare il servizio alle giuste esigenze della collettività», adottando metodi di lavoro e di disbrigo delle pratiche molto rapidi ed efficienti, quali l'ordine di ricevimento, l'istituzione di sportelli polifunzionali e la riduzione dei tempi d'attesa.

In effetti il sistema di lavoro adottato dal consolato generale d'Italia a Lugano risponde, per concezione ed impostazione, ai canoni di una moderna funzionalità. Si registra quindi viva soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti dall'ufficio in parola, il cui nuovo assetto operativo e l'elegante funzionalità degli ambienti hanno pertanto anche

migliorato l'immagine del consolato generale a Lugano presso la comunità locale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(1° marzo 2001)

PINTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che per la sua naturale orografia la costiera campana meridionale è estremamente povera di strade mentre la zona, ad altissima e consolidata vocazione turistica, avrebbe assoluta necessità di vie di comunicazione agevoli e sicure.

che il ripetuto manifestarsi di eventi franosi, come quello – che solo per miracolo non ha avuto tragiche conseguenze – verificatosi il giorno 10 novembre 1999 sull'importante arteria che serve i centri della Costiera amalfitana e sorrentina che ha provocato il blocco della strada statale n. 163, creando vive e giustificate preoccupazioni negli amministratori locali, disagi per la popolazione costretta a percorsi alternativi difficili, pericolosi e non in grado di assicurare una circolazione fluida e sicura, ed ha determinato perciò danni all'economia di una vasta area prestigiosa sul piano turistico, agricolo e culturale;

che il ripetersi di eventi franosi oltre ai gravi danni provocati dall'improvvisa interruzione dei collegamenti stradali getta discredito sulla potenzialità turistica e ricettiva della zona a fronte di una straordinaria bellezza paesaggistica e di una non comune capacità imprenditoriale degli operatori turistici locali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo, anche di concerto con gli appositi organi della regione, dell'amministrazione provinciale, delle comunità montane e dei comuni della Costiera amalfitana e sorrentina, intendano predisporre per attuare, attraverso opere di consolidamento dei costoni sovrastanti le strade, gli indispensabili collegamenti tra centri abitati di notevole importanza e soprattutto assicurare adeguati livelli di sicurezza nei trasporti e garantire incolumità agli utenti, utilizzando studi già effettuati e proposte da tempo elaborate ed in attesa di realizzazione;

se per la bonifica dei costoni, la installazione di briglie di contenimento, la sistemazione degli spondali, di graticciate o gabbionate, lo scoronamento delle frane non sia possibile, intanto, attingere in via provvisoria ed in attesa di più ampi e comunque non più rinviabili progetti operativi specifici alle disponibilità previste dal progetto speciale approvato dal CIPE, con una dotazione di 80 miliardi, pubblicato sul supplemento ordinario n. 189 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255, finalizzato ad interventi di forestazione protettiva per la difesa del suolo nelle zone colpite da eventi franosi del maggio 1998;

se all'ANAS ed agli enti locali della Costiera amalfitana-sorrentina non si debbano finalmente garantire mezzi finanziari e strumenti adeguati per affrontare in maniera definitiva e razionale i problemi della viabilità in un'area in cui le sorti dell'economia – prevalentemente di natura turistica – dipendono da un efficiente e sicuro sistema di collegamenti stradali.

(4-17182)

(12 novembre 1999)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate dall'onorevole interrogante nell'atto ispettivo indicato in oggetto, si fa preliminarmente presente che gli interventi per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio esulano dalla competenza di questo Ministero rientrando in quella regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Per fornire, comunque, notizie all'onorevole interrogante sono stati acquisiti elementi informativi presso il Commissario del Governo della regione Campania, il quale riferisce che, a fronte dell'endemica situazione di dissesto che affligge la penisola sorrentino-amalfitana e, in particolare, della situazione di rischio potenziale a carico della transitabilità sulle strade statali n. 163 «Amalfitana» e n. 145 «Sorrentina», il settore provinciale del Genio civile di Napoli, pur se non direttamente investito delle necessarie competenze in virtù delle vigenti norme, opera su segnalazione degli enti locali interessati, eseguendo gli opportuni accertamenti tecnici e, se delegato ed autorizzato dalle competenti strutture regionali, progettando e curando l'esecuzione delle necessarie opere di consolidamento.

Il suddetto settore ha trasmesso, con nota n. 7889 del 25 giugno 1999, al competente commissario straordinario per l'emergenza frane un progetto generale per la messa in sicurezza delle pendici sovrastanti la strada statale n. 145 «Sorrentina» dal chilometro 10 al chilometro 21+200.

Su richiesta dello stesso commissario tale progetto è stato rimodulato in due subprogetti dei quali il Sub1, dell'importo di lire 5.277.231.000 (IVA e somme a disposizione comprese), risulta essere stato già valutato positivamente ed in stadio avanzato dell'*iter* approvativo.

Il Commissario di Governo riferisce, inoltre, che analogo progetto in via di approvazione è stato redatto, dal settore provinciale del Genio civile di Napoli, per la messa in sicurezza delle pendici del Monte Pendolo tra i comuni di Castellammare, Piemonte e Gragnano.

Tra i molteplici interventi realizzati o in corso di realizzazione a cura del citato settore provinciale (per il più con il rito della somma urgenza) nei comuni della penisola sorrentina, si evidenziano quello per il ripristino della transitabilità della strada per il Faito, interrotta fin dal gennaio 1997, e quello per la pulizia ed il disgaggio dei massi perico-

lanti tra il chilometro 6 ed il chilometro 8 della strada statale n. 163, interrotta nell'agosto dello scorso anno a seguito di un incendio boschivo.

Il Commissario del Governo nella regione Campania fa presente, infine, che il suddetto settore provinciale ha attualmente iniziato studi miranti a definire la situazione di rischio evidenziata dall'ANAS e dalla Ferrovia Circumvesuviana alla località «Scrajo» in comune di Vico Equense.

Nell'ambito dell'attività di programmazione e pianificazione condotta ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 183 del 1989 e dalla legge regionale n. 8 del 1994, istitutiva delle Autorità di bacino regionale, l'Autorità di bacino regionale Destra Sele ha fatto presente di aver sempre dato precedenza alle iniziative rivolte al riassetto idrogeologico della costiera amalfitana, e ciò anche in considerazione degli eventi franosi ed alluvionali evidenziati, dai quali l'area in questione è ciclicamente sconvolta.

In relazione all'*iter* procedurale teso alla redazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino in destra del fiume Sele, da adottarsi entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge n. 226 del 1999, la suddetta Autorità ha comunicato che, a seguito di indizione di apposito bando di gara, i relativi lavori sono stati affidati e consegnati alla ditta aggiudicataria in data 7 dicembre 2000.

In riferimento agli interventi finanziati in sede di aggiornamento degli schemi previsionali programmatici di cui alla legge n. 183 del 1989, relativamente al triennio 1997-1999, l'Autorità di bacino riferisce che per quello concernente la sistemazione idraulica del Vallone Cetus in comune di Cetara, i relativi lavori sono iniziati nel mese di luglio del 2000, mentre per quelli concernenti i comuni di Tramonti, Praiano, Amalfi ed Atrani è attualmente in corso la fase di progettazione ed acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene il primo programma di interventi urgenti, relativo all'esercizio 1998, elaborato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, l'intervento riguardante il risanamento del costone roccioso prospiciente il porto di Cetara è stato realizzato ed i relativi lavori sono stati ultimati in data 30 maggio 2000 mentre per quello della sistemazione del movimento franoso in località Costone Cieco di Amalfi il relativo progetto è in corso di revisione per attuare le prescrizioni di cui al parere espresso dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino.

Relativamente, invece, al secondo programma di interventi urgenti, di cui al sopracitato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, per il biennio 1999-2000, lo stesso è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2000. Il competente settore regionale nel mese di novembre 2000 ha già provveduto ad attivare le procedure atte alla utilizzazione dei relativi finanziamenti da parte degli

enti destinatari degli stessi (comunità montana Penisola Amalfitana, comune di Conca dei Marini, comune di Ravello).

In merito al programma di interventi di cui all'aggiornamento del precedente schema previsionale e programmatico per il quadriennio 1998-2001, elaborato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999, l'Autorità di bacino destra Sele ha comunicato che dei sette interventi, nello stesso previsti e ricadenti nell'area della Penisola amalfitana, per quello relativo alla sistemazione idrogeologica del torrente Reginna Minor, questo Ministero ha erogato per l'annualità 1999 i relativi fondi alla regione Campania ed il competente settore regionale ha provveduto nel mese di novembre 2000 ad attivare le procedure per l'utilizzazione del finanziamento da parte della comunità montana Penisola amalfitana ente attuatore dell'intervento.

Da ultimo, l'Autorità di bacino fa presente che il programma di interventi strategici, elaborato ai sensi dell'articolo 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, comprensivo di due interventi ricadenti nell'area della suddetta penisola amalfitana, è ancora all'esame dei competenti organi ministeriali.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

PONTONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che a Napoli la scuola elementare «De Amicis» è dovuta ricorrere ai doppi turni scolastici per poter provvedere a lavori di manutenzione ordinaria e per il necessario adeguamento della normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626 del 1994);

che, evidentemente, questa situazione ha determinato gravi disagi sia per gli studenti, che ne hanno risentito anche da un punto di vista dell'apprendimento, che per le famiglie, costrette ad orari impossibili;

che per l'anno scolastico appena iniziato è stata prevista una riduzione dell'orario: non più le 27 ore settimanali previste per la scuola dell'obbligo dall'articolo 129 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, ma 20 ore e 25 minuti, in quanto sono state previste unità didattiche di 45 minuti ciascuna;

che, al fine di venire incontro alle necessità di questa scuola elementare ed alleggerire il sistema dei doppi turni, l'assessorato all'educazione del comune di Napoli ha disposto di potersi «appoggiare» alla scuola «De Sanctis» che, però, ha reso disponibili solo 9 aule, in quanto quasi altrettante aule della stessa «De Sanctis» sono occupate dall'asilo comunale «Ruta» che, nonostante disponga di una propria sede nuova e ristrutturata, continua a rimanere in questa sede, lasciando quella sede chiusa ed inutilizzata sin dal gennaio 2000;

che l'immobile del «Ruta» – rinnovato ed inutilizzato – è di proprietà del comune di Napoli che, insensibile alle necessità di oltre 1.000 alunni della scuola dell'obbligo, continua a tenere chiuso un edificio adibito a scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e quali immediate iniziative intenda adottare per riportare ad una condizione accettabile la «gestione» delle aule per la scuola «De Amicis» ed i suoi conseguenti turni di lezione;

quali provvedimenti intenda predisporre per capire come mai un edificio scolastico possa rimanere in disuso quando, davanti ad una emergenza di aule, viene calpestato, di fatto, il diritto allo studio di mille ragazzi.

(4-20785)

(13 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il provveditore agli studi di Napoli, al riguardo interpellato, ha comunicato quanto segue.

Il 3° circolo didattico di Napoli è dislocato su due edifici, il plesso «De Arnicis» e il plesso «Ravaschieri».

Il primo, riportato in oggetto, è ubicato in un edificio, di proprietà comunale, sottoposto a vincolo della soprintendenza ai beni culturali, ambientali e architettonici.

Nei 33 locali del plesso trovano collocazione 30 classi di scuola elementare e gli uffici amministrativi.

Per detto edificio, già bisognevole di lavori, a seguito di specifico sopralluogo nel gennaio 2001, gli organi di vigilanza e controllo hanno prescritto una serie di interventi strutturali, da avviare nel termine perentorio di 60 giorni, lavori, tra l'altro, già previsti ed approvati dal comune di Napoli.

Il 27 marzo, pertanto, sono iniziati i lavori di consolidamento dei solai, sistemazione colonne fecali e di adeguamento alle norme di sicurezza.

Non essendo possibile compartimentare i lavori, per la tipologia degli interventi, le scolaresche sono state ospitate, in doppio turno, nell'altro edificio «Ravaschieri».

L'amministrazione comunale, sollecitata, ha reperito presso l'ex scuola media «De Amicis» 9 aule. Attualmente, pertanto, il 3° circolo didattico funziona nel modo seguente:

11 sezioni di scuola materna con 268 bambini nel plesso «Ravaschieri»;

8 classi prime presso la ex scuola media «De Sanctis» in orario normale;

12 terze e 12 quinte al primo piano della «Ravaschieri» in doppio turno e 10 seconde e 10 quarte al secondo piano dell'edificio «Ravaschieri» in doppio turno.

Risultano coinvolte nel doppio turno, complessivamente, 44 classi, per un totale di 855 alunni, con 22 classi che si alternano.

L'amministrazione comunale si sta attivando sul territorio per reperire altri locali da destinare al circolo ed alleviare i disagi del doppio turno.

Circa l'asilo nido comunale «Ruta», risulta che nel decorso anno venne trasferito, con 3 sezioni ed un ufficio, dai 4 locali di modeste dimensioni siti in via Galiani, in 6 locali della ex scuola media «De Sanctis», che attualmente occupa tutti, per l'accresciuto numero dei suoi alunni.

I locali disponibili di via Galiani, ex plesso «Ruta», previo intervento di adeguamento dei servizi igienici, potrebbero essere anche utilizzati dal 3° circolo didattico ma per non più di 54 alunni e, quindi, non più di 2 classi.

In relazione alla riduzione dell'orario di lezione a 45 minuti, va precisato che il consiglio di circolo ha deliberato l'adozione di un orario flessibile, articolato nel rispetto del monte ore e dei giorni di lezione annuali.

I tempi previsti per la consegna del plesso «De Amicis» sono di 24 mesi, ma vi è, in merito, un accordo, tra l'amministrazione comunale e l'impresa appaltatrice dei lavori, che prevede, onde ridurre il disagio, la consegna graduale dei locali.

Bisogna anche considerare, infine, per una visione complessiva, che per il prossimo anno scolastico si libererà un altro piano della ex scuola media «De Sanctis», in quanto il 4° circolo didattico, che attualmente l'occupa, ritornerà nella sua sede ristrutturata.

Di conseguenza il disagio del doppio turno del plesso «De Amicis» dovrebbe essere limitato solo al corrente anno scolastico.

Il medesimo dirigente scolastico ha, infine, fatto presente che continuerà a seguire con ogni attenzione il problema.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(26 febbraio 2001)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che la società Filanto spa di Lecce ha avviato le procedure per una ristrutturazione aziendale, con il conseguente ricorso alla cassa integrazione per centinaia di lavoratori, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che la direzione della Filanto obbligherebbe alcuni dipendenti, quelli rimasti in azienda, a lavorare un'ora in più al giorno e il sabato, senza riconoscere gli straordinari;

se corrisponda al vero il fatto che ai lavoratori rimasti in fabbrica sarebbe effettuata una trattenuta mensile di lire 80-85.000 senza che questa compaia in busta paga, per l'acquisto di sapone e carta igienica;

se non si ritenga di far intervenire l'ispettorato del lavoro di Lecce per appurare se la Filanto rispetti quanto previsto dai contratti nazionali collettivi, in particolare per quanto riguarda salari, orari e sicurezza sul lavoro;

se non si ritenga che lo stato di crisi dichiarato della Filanto spa sia in contraddizione con la richiesta di sabati lavorativi;

se non si ritenga di avviare un'inchiesta ministeriale per verificare se attualmente vi siano tutti quei requisiti per la continuazione dell'erogazione del finanziamento pubblico a sostegno della ristrutturazione aziendale della Filanto.

(4-18823)

(29 marzo 2000)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare inerente alla società Filanto spa si rappresenta, per la parte di competenza, quanto è emerso dagli accertamenti ispettivi.

Il calzaturificio Filanto spa produce calzature per uomo, donna e bambino; circa il 10 per cento della produzione è destinata ai paesi arabi. In seguito alla crisi generalizzata che ha investito tutto il settore delle calzature, dovuto anche alla concorrenza dei paesi dell'Estremo Oriente e del Brasile, la Filanto spa ha prodotto istanza per riorganizzazione aziendale, per un periodo di due anni a partire dal 12 luglio 1999. Con decreto ministeriale n. 27408 del 29 novembre 1999 è stato approvato un programma per 12 mesi, mentre con decreto ministeriale n. 29544, il 12 febbraio 2001, è stato approvato tale programma per il periodo dal 12 luglio 2000 all'11 luglio 2001.

Sempre il 12 febbraio 2001 è stata, inoltre, prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 1120 lavoratori per il periodo compreso tra il 12 luglio 2000 e l'11 gennaio 2001.

Si ricordano i punti essenziali del citato programma:

riduzione di linee produttive a minor valore aggiunto e interventi di aggiornamento tecnologico e di miglioramento di tutte le altre linee (2 miliardi);

esternalizzazione di alcune fasi produttive;

sviluppo dei sistemi di informatizzazione con l'acquisizione di un nuovo *software* per la gestione integrata di tutte le attività aziendali, nonché adeguamento e potenziamento dell'*hardware* (2 miliardi);

sviluppo di nuove strategie di *marketing* ed ampliamento dell'uso di mezzi pubblicitari (3 miliardi);

ampliamento delle reti di vendita con apertura di vari uffici di rappresentanza all'estero (3 miliardi);

utilizzo di disegnatori esterni in grado di realizzare modelli ricercati ed in linea con i gusti dei consumatori di diverse aree geografiche (1 miliardo);

riqualificazione di parte del personale.

Il valore medio annuo degli investimenti nel biennio precedente è di circa 3 miliardi e mezzo, quello degli attuali investimenti è di 5,5 miliardi. Per i suddetti investimenti la società ha previsto un autofinanziamento procedendo anche a disinvestimenti. Le sospensioni, nel corso del biennio, interessano circa 900 lavoratori ed in alcuni periodi sono previste sospensioni fino a 1050 dipendenti. Il servizio spedizione di Lecce ha accertato, per il secondo anno, un ritardo rispetto alle procedure di gestione dei lavoratori sospesi, secondo quanto sottoscritto, presso questo Ministero, nel verbale del 13 luglio 1999. Infatti, in tale accordo si prevedeva un piano di progressiva esternalizzazione di alcune fasi produttive, con la contestuale ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso altre aziende. Su una media di 355 lavoratori sospesi, provenienti dai reparti da esternalizzare, a 6 mesi dalla fine dell'intero programma di riorganizzazione, risultano ricollocati solo 76 lavoratori. Inoltre, l'azienda non è in grado di calcolare gli eventuali e ulteriori esuberi dei reparti considerati strategici, perché il tutto sarebbe legato alle dinamiche di mercato.

A partire dal 1997 l'azienda ha realizzato una serie di investimenti, finalizzati ad innalzare l'efficienza dei processi produttivi per circa 22.400.000.000 lire. Per tale piano riorganizzativo, il Ministero dell'industria, dopo opportuna verifica, in data 19 maggio 2000, ha concesso in via definitiva le agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per l'importo complessivo di lire 9.644.610.000.

Per quanto attiene alle norme di sicurezza e igiene di lavoro la ASL LE/2 di Maglie, nel corso di numerosi sopralluoghi, ha riscontrato diverse violazioni, per le quali ha impartito le relative prescrizioni, dandone comunicazione sia al datore di lavoro, il cavalier Antonio Filograna, che al pubblico ministero della procura presso il tribunale di Lecce.

Per ciò che riguarda l'orario di lavoro, premesso che la quasi totalità dei lavoratori aderisce alle seguenti organizzazioni sindacali FILTEA CGIL - FILTA CISL - UILA UIL - UGIL, nel corso della verifica ispettiva sono stati ascoltati separatamente i relativi responsabili sindacali, e dopo, a campione, nei diversi reparti, il personale presente in azienda, nonché, presso il domicilio, il personale femminile in maternità.

Da tali accertamenti è emerso che si è ricorso al superamento dell'orario normale di lavoro solo in occasione di fiere campionarie, sempre in accordo con le maestranze dei reparti occasionalmente interessati e con le organizzazioni sindacali. Le ore lavorate in eccedenza sono state recuperate dal personale con permessi. È stato, inoltre, accertato, che il sabato non si è mai lavorato. Infine, si è potuto verificare che ogni anno, in media, circa 150 donne usufruiscono dell'aspettativa pre e *post-partum* e nessuna di loro è stata obbligata a rientrare al lavoro prima

del termine. Al riguardo, anzi, si è constatato che la totalità delle gestanti si è assentata dal lavoro sin dal secondo mese della gestazione, per poi tornare in servizio al termine dell'intero periodo previsto dalla legge n. 1204 del 1971. Comunque, da circa un anno le lavoratrici madri, al rientro dall'astensione facoltativa *post-partum* vengono collocate in cassa integrazione guadagni straordinaria. Infine, è stato accertato che a nessun lavoratore vengono operate ritenute contributive oltre a quelle previdenziali ed assistenziali.

Le competenze sono corrisposte con assegno circolare non trasferibile o con accreditamento bancario su conto corrente bancario.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(28 febbraio 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che durante le prove scritte del concorso a cattedre, ancora in corso di svolgimento nella sede di Napoli relativamente agli ambiti 4 e 9 (italiano, latino e greco), sembrerebbe che non vi sia stata un'accorta vigilanza, tanto che i candidati hanno avuto la facoltà di introdurre nelle aule addirittura numerose borse piene di traduttori e di libri d'ogni sorta, ed i concorrenti hanno avuto la facoltà di consultarli e di copiare; che dopo la prima pubblicazione degli ammessi all'ambito 4 (italiano) non venivano riportati ben 700 nomi di candidati; il loro elenco veniva affisso in data 20 aprile 2000; inoltre in data 28 aprile 2000 veniva resa pubblica un'altra lista di 38 candidati ammessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga giusta la richiesta di alcuni candidati di prendere visione e di ottenere copia conforme degli elaborati corretti;

se non valuti che vi siano le condizioni per avviare un'ispezione amministrativa per accertare eventuali irregolarità avvenute nei concorsi a cattedra per gli ambiti 4 e 9;

se sia stato giusto ed opportuno sospendere le prove orali e rimandarle a settembre.

(4-19893)

(4 luglio 2000)

RISPOSTA. – Per il concorso a cattedre per gli ambiti 4 e 9, affidato alla gestione dell'ufficio scolastico provinciale di Napoli, in merito al quale sono pervenute circa 10.000 domande, è stato necessario impegnare 14 edifici scolastici per circa 500 aule d'esame e con la presenza di oltre 2.000 docenti per la vigilanza e per i due turni di assistenza nelle aule d'esame.

Già nel mese precedente all'effettuazione delle tre prove scritte è stato contattato il personale delle scuole coinvolte nelle procedure concorsuali e sono state illustrate le delicate fasi delle prove scritte, invitando, anche con avvertenze scritte, ad essere vigili e solleciti in occasione dell'assistenza durante le prove, richiamandosi al senso di responsabilità del personale destinato alla vigilanza.

Premesso che al provveditore agli studi non risulta che sia stato consentito di utilizzare testi diversi dal vocabolario, come è stato precisato nelle «avvertenze» scritte e dettate dai medesimi vigilanti ai candidati, nel contempo lo stesso non può escludere in assoluto che in qualche caso possa essere avvenuto quanto lamentano dall'onorevole interrogante a proposito di utilizzo di testi non consentiti.

Non si può che dare, tuttavia, puntuale assicurazione che sono state diramate le necessarie istruzioni, in base alle quali ai candidati, eventualmente sorpresi a consultare testi non consentiti o a copiare dagli stessi, sarebbero stati annullati i relativi elaborati.

Per quanto attiene la vicenda dei nominativi non compresi nella prima pubblicazione dei risultati, si fa presente che in data 17 aprile 2000 presso la scuola media «Verga» di Napoli (sede presso la quale hanno operato le commissioni) si è proceduto allo spoglio dei quasi 8.000 candidati presenti alle prove scritte del concorso.

Non è stato possibile utilizzare, per tale operazione, il sistema centrale, sia perché presso la scuola si poteva disporre di un solo computer collegato, sia perché presso la sede del provveditorato agli studi non vi sono gli spazi per i 70 componenti le sottocommissioni e sia, infine, perché l'operazione sarebbe stata estremamente lunga, impegnando molti giorni a danno della trasparenza.

È stata comunque assicurata l'assistenza dei funzionari dell'EDS, che hanno collaborato nella preparazione del programma per l'acquisizione dei dati.

Per le operazioni di spoglio, l'acquisizione nei vari computer, il controllo dei dati digitali, la rettifica degli errori e l'assemblaggio dei risultati provenienti dalle 22 sottocommissioni per tutte e tre le prove sono stati necessari due giorni ed i risultati sono stati resi noti la mattina del 19 aprile 2000.

Sono stati pubblicati sia i nominativi dei candidati ammessi che quelli dei non ammessi alle prove di italiano, latino e greco.

Tuttavia nella medesima mattinata del 19 aprile 2000 è stato riscontrato che mancavano oltre 600 nominativi, tutti ammessi alla prova di italiano, ma non ammessi alla prova di latino.

L'incidente è stato comunque superato nella stessa giornata integrando gli elenchi degli ammessi con i nominativi mancanti che comparivano già negli elenchi parziali di ciascuna sottocommissione elaborati fra il 17 e 18 aprile, e sono stati pubblicati nella mattinata del 20 aprile 2000 gli elenchi, trasmettendoli mediante supporti informatici alla stampa, ai sindacati e su alcuni siti Internet.

Per quanto attiene, poi, le richieste di prendere visione dell'elaborato, prodotte da quasi 2.000 candidati (sia ammessi che non ammessi), si rappresenta che le predette richieste sono state tutte soddisfatte.

Le procedure relative alla correzione degli elaborati sono state sempre rispettate e la consequenziale verbalizzazione si trova agli atti della commissione giudicatrice e dagli atti medesimi si evince che la revisione degli elaborati è avvenuta sempre in forma collegiale.

Per quanto attiene la dislocazione dei candidati nei vari edifici per sostenere le prove scritte, si comunica che sono stati scelti 7 edifici scolastici di Napoli per l'espletamento della prova di italiano dell'ambito 4 e altri 7 edifici della stessa città per l'espletamento della prova di italiano dell'ambito 9 e sempre presso questi ultimi 7 sono state espletate le prove di latino e di greco.

Per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici si è proceduto al sorteggio, in forma pubblica e preventivamente pubblicizzata, dei componenti le commissioni, sulla scorta degli elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per i presidenti e degli elenchi compilati dal Consiglio scolastico provinciale per i commissari.

In presenza di rinuncia, le nomine sono state effettuate per surroga sulla scorta dell'elenco dei sorteggiati e nel rispetto pieno del risultato del sorteggio.

Per quanto sopra esposto si ritiene che il provveditore agli studi di Napoli, nelle varie fasi dell'espletamento del concorso in parola, si sia attenuto alla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che il progetto Atitech nasce con un investimento dell'Alitalia e il coinvolgimento della Regione Campania nel 1991;

che la missione produttiva dell'azienda napoletana (che ha consentito un significativo sviluppo occupazionale, di circa 250 unità lavorative) nell'ambito del gruppo Alitalia consiste nell'effettuare operazioni di manutenzione e revisione di aeromobili DC9 MD 80 della flotta Alitalia e per conto terzi;

che successivamente tale progetto venne ampliato, con la previsione della costruzione di un nuovo insediamento produttivo presso Grottaglie (Taranto), attraverso la costituzione di una società, la Atitech, controllata dall'Alitalia;

che alla nascita del sito di Grottaglie furono coinvolti il Governo, la Regione Puglia, la S.P.I. (Società per lo Sviluppo Industriale) e l'Agensud;

che il nuovo insediamento produttivo di Grottaglie rappresenterà, di fatto, un ampliamento dell'Atitech, e si occuperà di manutenzione e revisione di aeromobili Boeing 737;

che per il nuovo sito di Grottaglie si prevedono circa 250 assunzioni oltre l'indotto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che i DC9 MD 80, ai quali attualmente è effettuata la manutenzione nel sito produttivo di Napoli, saranno nei prossimi anni radiati dalla flotta Alitalia;

se non si ritenga di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per sviluppare una sinergia tra Napoli e il futuro centro di Grottaglie per scongiurare la possibilità di un drastico ridimensionamento della realtà napoletana;

se il sito produttivo di Grottaglie avrà una funzione aggiuntiva alla realtà napoletana o se, invece, si stiano creando le condizioni per una sostituzione al sito di Napoli;

se si sia a conoscenza dell'assetto societario del nuovo insediamento di Grottaglie;

se si sia a conoscenza degli aspetti contrattualistici con i quali saranno assunti i lavoratori che opereranno a Grottaglie.

(4-20032)

(12 luglio 2000)

RISPOSTA. - Con riferimento al primo punto si conferma che gli attuali piani dell'Alitalia prevedono la graduale dismissione degli MD 80 e la loro sostituzione con altri aeromobili di nuova generazione; i DC 9 sono stati già dismessi senza flessioni di attività dell'Atitech, società che effettua operazioni di manutenzione e revisione anche per conto di altri primari clienti internazionali.

Quanto al secondo quesito si precisa che l'Atitech ha sviluppato il progetto Grottaglie per ampliare e diversificare le proprie attività sugli aeromobili Boeing 737, in coerenza con l'andamento della domanda del mercato di riferimento. Il centro di Grottaglie costituirà dunque una unità produttiva periferica rispetto alla base principale di Napoli per tutte le principali attività decisionali di supporto, con ciò sviluppando ovviamente tutte le necessarie ed opportune sinergie per evitare duplicazioni di funzioni e, dunque, di costi. La sede centrale partenopea incrementerà e non ridimensionerà le proprie attività in conseguenza del controllo e coordinamento, tecnico ed amministrativo, della produzione del centro di Grottaglie.

In relazione a quanto sopra si può affermare che non esiste alcun piano di sostituzione della base di Napoli con quella di Grottaglie. Al contrario, la base operativa di Napoli incrementerà le proprie attività anche per un ampliamento dei volumi di produzione da conseguire proprio a Capodichino. Infatti l'Atitech ha acquistato nel 1998, in zona adiacen-

te l'aeroporto napoletano, uno stabilimento industriale ad uso aeronautico ormai obsoleto.

Attualmente sono in corso i lavori di demolizione delle vecchie strutture che verranno sostituite con la costruzione *ex novo* di un *hangar*, oltre a strutture di supporto, operativo presumibilmente nel corso del 2002, contestualmente all'entrata in funzione del nuovo *hangar*, tuttora funzionante, più piccolo rispetto a quello in corso di realizzazione.

Infine si precisa che l'insediamento di Grottaglie, in quanto unità produttiva locale di Atitech, non prevede la costituzione di una nuova società.

In particolare, il progetto di investimento Atitech a Taranto-Grottaglie usufruirà degli strumenti finanziari agevolativi di cui alle leggi n. 181 del 1989 e n. 513 del 1993, in ciò seguita dalla Società Sviluppo Italia/SPI- Sviluppo e Promozione.

In sintesi, secondo i termini è le modalità definiti dalle citate leggi, a fronte di un investimento previsto per circa 56 miliardi di lire, nonché in funzione dell'assunzione di 227 unità di personale, entro il 2002, suddivise tra impiegati ed operai, l'Atitech riceverà una contribuzione in conto capitale pari a circa il 40 per cento degli investimenti previsti ed un finanziamento agevolato, di durata massima decennale, per un ammontare pari a circa il 30 per cento degli investimenti previsti. I lavoratori saranno assunti con contratto di formazione e lavoro.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BERSANI

(16 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

i prigionieri politici argentini, incarcerati dopo i fatti della Tablada, stanno portando avanti, da più di 40 giorni, uno sciopero della fame per chiedere di essere rimessi in libertà; l'astinenza dal cibo li sta portando ad una grave condizione psico-fisica;

di fronte al rifiuto della Camera dei deputati Argentina di prendere in considerazione la proposta di legge «Torres Molina», che darebbe una soluzione legislativa al problema dei prigionieri politici della Tablada, la situazione nelle carceri argentine si sta facendo difficile e pericolosa;

la stessa indifferenza che lo Stato argentino ha manifestato nei confronti del processo italiano contro i militari argentini per la scomparsa di otto italiani durante l'ultima dittatura è la stessa che dimostra in questo caso, dove il governo democratico non accenna nemmeno a migliorare una situazione di continue violazioni dei diritti umani in Argentina;

la Commissione Interamericana per i Diritti Umani della Organizzazione di Stati americani, dopo le ripetute condanne dello Stato argentino per la violazione di tali diritti, ha in questi giorni di nuovo

richiamato il Governo per la violazione dei diritti umani commessi contro i prigionieri politici della Tablada,

si chiede di sapere se il Governo sia informato delle gravi violazioni dei diritti umani che vengono perpetrate nelle carceri argentine, quali siano le opinioni del Governo italiano e come lo stesso intenda operare al riguardo.

(4-20084)

(14 luglio 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 23 gennaio 1989 in Argentina, a Buenos Aires, un gruppo di civili, membri del MTP (Movimento Todos por la Patria) metteva in atto una incursione militare nella caserma «Reggimento 3 della fanteria de La Tablada» con l'intento di intralciare il tentativo di *golpe* ad opera dei militari contro il governo di Alfonsín e l'avvio di una fase di repressione contro il nascente movimento democratico del popolo argentino;

il gruppo di civili si scontrava con 3.600 effettivi delle forze di polizia della provincia di Buenos Aires e dell'esercito argentino che dispiegavano blindati e che facevano uso di fosforo bianco, un prodotto chimico proibito dalla Convenzione di Ginevra;

si contavano tra i civili, al termine dell'azione militare, 39 morti, 3 scomparsi; 15 venivano fatti prigionieri e condannati all'ergastolo, su 6 pende tuttora un mandato di cattura; tra i militari furono 11 i morti;

la Commissione interamericana per i diritti umani (CIDH) della Organizzazione degli Stati americani emetteva, alla fine di dicembre del 1997, un rapporto in cui si dichiaravano le arbitrarietà commesse durante il processo che giudicò e condannò gli autori della incursione militare e altri cittadini. Tra queste arbitrarietà vi è stata la violazione del diritto alla difesa poiché agli imputati è stata negata la doppia istanza giudiziaria, come invece prevede la Costituzione. La condanna dello Stato argentino è contenuta nella «risoluzione n. 55797 caso n. 11137 Argentina» ma né il governo Nemen né l'attuale governo di De La Rúa hanno dato seguito alle indicazioni della Commissione anche se la Corte suprema di giustizia ha dichiarato che il governo ha l'obbligo di attuare le sue indicazioni;

la CIDH rilevava, inoltre, palesi violazioni dei diritti umani comprovando che 9 persone furono assassinate dopo essere state catturate e che tutti i detenuti furono sottoposti a torture. Inoltre, la CIDH confermava che questi fatti, nonostante siano stati denunciati, non furono oggetto di ulteriori indagini;

la drammatica situazione dei prigionieri politici argentini, in particolare dei prigionieri della Tablada, è stata ripetutamente denunciata da organizzazioni nazionali ed internazionali di difesa dei diritti umani;

nei mesi di giugno e luglio scorsi per 46 giorni consecutivi i prigionieri della Tablada hanno effettuato uno sciopero della fame, poi so-

speso di fronte alla promessa del governo di trovare una soluzione che preveda la loro libertà;

poiché questa promessa non è stata rispettata dal governo argentino che ha bloccato, in Parlamento, le proposte di legge che potevano offrire la possibilità della scarcerazione, nel rispetto delle indicazioni della Commissione interamericana per i diritti umani della OEA, i detenuti politici della Tablada il 6 settembre scorso hanno ripreso lo sciopero della fame, in una condizione fisica già molto precaria, che rischia, ogni giorno che passa di diventare drammatica (in giugno avevano perduto dai 15 ai 20 chili di peso);

a sostegno della loro lotta e per la loro liberazione si sono schierati quattro premi Nobel: Josè Saramago, Adolfo Pèrez Esquivel, Gunter Grase e Rigoberta Menchù,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della condizione in cui versano i prigionieri politici argentini ed in particolare dei condannati all'ergastolo de La Tablada e quali iniziative intenda intraprendere affinché, nell'ambito dei rapporti diplomatici tra Italia e Argentina, venga sollecitato il governo di quel paese al rispetto dei diritti umani e al rispetto delle determinazioni assunte dalla Commissione interamericana per i diritti umani (CIDH) della Organizzazione degli Stati americani;

se non ritenga opportuno sensibilizzare il governo argentino perché vengano adottate tutte le iniziative utili a fermare lo sciopero della fame e scongiurare una drammatica evoluzione della protesta dei prigionieri politici de la Tablada.

(4-20462)

(20 settembre 2000)

RISPOSTA. (*) – Il Ministro degli affari esteri è a conoscenza della vicenda dei detenuti per i fatti della Tablada del gennaio 1989, così come delle manifestazioni di solidarietà espresse in loro favore da autorevoli personalità internazionali, e ne ha seguito con particolare attenzione i recenti sviluppi.

Il 29 dicembre scorso, il presidente De La Rúa ha emesso un decreto di commutazione delle pene inflitte agli 11 detenuti. Il decreto prevede una riduzione dall'ergastolo a 25 anni per Roberto Felicetti (l'unico detenuto a cui era stata comminata una condanna perpetua, considerato il principale responsabile dell'assalto alla caserma della Tablada) ed una riduzione da 25 a 20 anni per gli altri detenuti. Ciò ha permesso, di fatto, di rimettere in libertà condizionale ai primi del gennaio scorso tutti i detenuti ad eccezione di Felicetti.

Felicetti, che potrebbe godere del regime di libertà condizionale già fra circa tre anni e mezzo, una volta scontati i due terzi della pena di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

25 anni, a partire dal giugno 2001 potrebbe vedere applicato a suo favore un regime transitorio di semi-libertà, che gli consentirebbe di uscire dal carcere e lavorare durante il giorno.

Il decreto presidenziale è il risultato di una serie di pressioni e negoziati con la Commissione internazionale per i diritti umani dell'OSA, nonché dei ripetuti solleciti per un atto di clemenza avanzati da parte italiana. In particolare, vanno evidenziati i numerosi interventi ad opera non solo della nostra ambasciata a Buenos Aires, ma anche di alcune alte cariche dello Stato. Lo scrivente stesso è personalmente intervenuto, nel novembre scorso, per sensibilizzare il suo omologo argentino sul caso in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(2 marzo 2001)

RUSSO SPENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso che: con la legge n. 317 del 12 agosto 1993 venivano fissate le norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica; con l'articolo 3, comma 1, della sopracitata legge si precisava che le opere finanziabili per il completamento dei lavori dovevano essere previste dai piani di ricostruzione e dai piani regolatori generali vigenti;

con decreto ministeriale n. 95 del 4 marzo 1994 veniva approvato l'elenco degli interventi da realizzare con onere a carico dello Stato relativo al comune di Ariano Irpino, comportante la spesa complessiva di lire 39.118.000;

la Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, con ministeriale n. 178 del 9 maggio 1994 chiedeva al comune di Ariano Irpino di far pervenire al Ministero l'attestazione che confermasse l'appartenenza delle opere programmate al piano di ricostruzione e al Piano regolatore generale;

considerato che:

il comune di Ariano Irpino non ha il Piano regolatore generale e che non tutte le opere programmate e finanziate sono previste nel piano di ricostruzione;

le opere da realizzare sono nuove e non servono a rendere funzionali quelle già realizzate;

le opere realizzate ad Ariano Irpino prima dell'entrata in vigore della legge n. 317 del 1993 sono tutte funzionali;

non vi sono opere in corso da completare,

si chiede di sapere:

se l'attestazione richiesta dal Ministero dei lavori pubblici in data 9 maggio 1994 possa ritenersi veritiera, in considerazione del fatto che il comune di Ariano Irpino non ha il Piano regolatore generale e le opere dei danni bellici da realizzare non sono previste nel piano di ricostru-

zione; se le opere da realizzare possano ritenersi di completamento del piano di ricostruzione o funzionali ad altre opere già realizzate;

se i finanziamenti statali concessi con decreto ministeriale n. 95 del 4 marzo 1994 abbiano rispettato l'articolo 10, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui si dice: «fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici».

(4-20684)

(10 ottobre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che in data 10 ottobre 2000 veniva presentata interrogazione parlamentare sulle opere da realizzare ad Ariano Irpino per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica, secondo la legge n. 317 del 12 agosto 1993;

considerato che due delle sopraccitate opere e, precisamente, il silos-parcheggio e la strada via D. Russo-D. Anzani, non sono state mai previste nel piano di ricostruzione danni bellici, così come è possibile accertare, visionando detto piano approvato con decreto ministeriale n. 515 dell'11 febbraio 1957;

tenuto conto che le opere, già appaltate e prossime alla realizzazione, non sono presenti nel Piano regolatore generale di Ariano, essendo il comune di Ariano sprovvisto di detto strumento urbanistico,

si chiede di sapere in base a quali criteri siano state finanziate le sopraccitate opere.

(4-21233)

(15 novembre 2000)

RISPOSTA. (*) – Sia dalla relazione redatta in fase di progettazione preliminare, sulla quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni parlamentari, sia dalla dichiarazione trasmessa dal sindaco *pro tempore* di Ariano Irpino, gli interventi programmati risultano essere di completamento delle opere del piano di ricostruzione in questione.

Si fa presente, inoltre, che la legge 11 febbraio 1994, n. 109, è entrata in vigore successivamente al decreto ministeriale n. 9 del 4 marzo 1994; la legge medesima è stata peraltro sospesa dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

La norma citata nell'interrogazione quale articolo 10 della legge n. 109 del 1994 si riferisce a «soggetti ammessi alle gare». Considerato il tenore dell'atto cui si risponde, se ne ricava che essa può correttamente individuarsi nell'articolo 14 (ora comma 8) della stessa legge il quale prevede che i progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale debbano essere conformi agli strumenti urbanistici, vi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

genti o adottati. Ove gli enti siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici decorso inutilmente un anno dal termine previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

Nel caso in questione si trattava di affidamento di lavori cui provvedeva il Ministero dei lavori pubblici, a mezzo delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 317 del 1993, e l'amministrazione non ha ritenuto tale disposizione applicabile.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(9 marzo 2001)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il consiglio d'istituto della scuola media statale via A. Crivelli di Roma, distretto scolastico 24, ha modificato, per l'anno 2001-2002, l'orario per gli alunni delle classi sperimentali con doppia lingua (33 ore curricolari);

che la modifica consiste in un orario scolastico giornaliero di circa 7 ore continuative, senza pausa mensa e con due intervalli di 10 minuti in corso della mattinata;

che costringere adolescenti dagli 11 ai 14 anni ad un orario scolastico che va dalle ore 8,00 alle ore 14,35, senza servizio mensa, è una scelta antipedagogica poiché è del tutto evidente che nelle ultime ore scolastiche sarà impossibile ottenere l'attenzione e la concentrazione degli alunni;

che la sopra descritta scelta di orario è stata motivata dal consiglio d'istituto con l'intenzione di avere il sabato libero;

che i genitori degli alunni che frequentano attualmente tali sezioni (con orario su 6 giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30) si sono espressi a larga maggioranza contro questa decisione;

che l'opinione dei genitori, anche se espressa in un sondaggio effettuato dalla scuola, non è stata tenuta in alcun conto dal consiglio d'istituto;

considerato:

che l'autonomia scolastica a cui ha fatto riferimento il consiglio d'istituto della scuola media statale via A. Crivelli di Roma, non può essere un alibi per le scelte che sono contro ogni logica didattica e sanitaria;

che in nessun caso è ammissibile che gli adolescenti possano consumare tutti i giorni un pasto veloce, presumibilmente un panino, in luoghi non deputati al consumo di alimenti;

che appare particolarmente inaccettabile una scelta oraria che penalizza prima di tutto i giovani che hanno scelto un corso di studio sperimentale,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire affinché, pur nel pieno rispetto dell'autonomia, gli orari scolastici giornalieri siano adeguati alle esigenze di un corretto sviluppo psicofisico degli alunni ed alla realizzazione di una proficua attività didattica

(4-21865)

(23 gennaio 2001)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, recante il regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in applicazione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, prevede che le scuole, coerentemente con le esigenze del piano dell'offerta formativa, al fine di raggiungere il successo formativo e, nel contempo, regolare i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli allievi, possono adottare quelle iniziative e forme di flessibilità che ritengano opportune nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica.

Il medesimo decreto a tal fine indica tra l'altro:

adattamento del calendario scolastico;

flessibilità dell'orario e diversa articolazione delle lezioni nel rispetto del monte ore annuale previsto, ferma restando la distribuzione del monte ore annuale in non meno di 5 giorni settimanali;

articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni;

organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;

attivazione di insegnamenti facoltativi;

definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento, degli spazi orari residui.

Ed invero il dirigente scolastico della scuola media statale di via Crivelli di Roma, distretto scolastico n. 24, ha precisato che, nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla succitata normativa, il consiglio d'istituto, ove peraltro sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, ha deliberato, per l'anno scolastico 2001-2002, l'orario articolato su moduli di 55 minuti, con recupero dei minuti non effettuati sul modulo sia per gli allievi che per i docenti per tutte le tipologie di classi esistenti nella scuola (tempo prolungato, tempo normale e bilinguismo) e non solo per le classi sperimentali con doppia lingua.

Tale innovazione, operata nel rispetto sia dell'organizzazione e gestione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari che nella convinzione di applicare la flessibilità e in ambito organizzativo (recuperi, potenziamenti su classi aperte in orizzontale e in verticale, con co-presenze e codocenze) e in ambito didattico (aperture di laboratori di informatica, metodologia della ricerca, gruppo di lavoro), non è antipedagogica ma si riconduce ad una visione dell'autonomia intesa come ar-

ticolazione della scuola, in modo tale che sia possibile costruire degli spazi alternativi rispetto al corso di studi abituale.

Gli organi di governo della scuola hanno ritenuto possibile la realizzazione di tale progetto educativo attraverso il recupero di 90 minuti settimanali di lezione sul numero globale delle ore di cattedra di ciascun docente.

Ciò come primo obiettivo prima di procedere alla progettazione strutturale di innovazioni quali il miglior utilizzo del personale, la costruzione di percorsi differenziati che tengano conto delle difficoltà e delle eccellenze mediante l'ausilio di un orario integrativo.

La scelta dell'orario - per il bilinguismo dalle ore 8 alle ore 14,35 con due intervalli dal lunedì al venerdì - è stata deliberata dal consiglio di istituto a larga maggioranza nella seduta del 12 gennaio 2001 dopo che detto consesso ha adottato il piano dell'offerta formativa; l'orario adottato è stato oggetto pertanto di approfondito esame collegiale. Le decisioni adottate hanno tenuto in considerazione anche la maggioranza delle scelte espresse dai genitori degli allievi frequentanti le classi prime e seconde nell'anno in corso per il sabato libero (su 519 alunni 306 sì e 213 no).

Il dirigente scolastico ha anche fatto presente che gli adolescenti che attualmente frequentano la scuola partecipano ad attività extracurricolo (corsi di seconda lingua «Progetto lingua 2000», un corso di ceramica, 4 corsi di attività sportiva, lezioni di pianoforte e chitarra, corsi di recupero, lettura e trasposizione dell'opera d'arte) e per seguire dette attività mangiano un panino a scuola alle 13,30 con un docente e proseguono nell'attività prescelta anche con spostamenti tra le due sedi di via Crivelli e via Valtellina. Tali scelte sono state operate dalle famiglie che non sembrano ritenerle contrarie a logiche didattiche e sanitarie.

Alla luce di quanto riferito dal dirigente scolastico dell'istituto, la normativa vigente è stata applicata nel pieno rispetto dell'autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che:

è stato organizzato dalla scuola media statale «Leonardo da Vinci» di Ispica un corso di formazione sulla sicurezza del personale docente ed ATA, le cui lezioni sono state tenute anche dalla professoressa Liliana Guarino e nel quale è stato previsto l'intervento del marito di quest'ultima, onorevole Giuseppe Drago, assessore alla presidenza e alla protezione civile della Sicilia;

a tale atto interno della scuola sono stati invitati anche il sindaco (FI) di Ispica, il deputato regionale Innocenzo Leontini (FI), il predetto onorevole Giuseppe Drago (CCD e quindi anche lui del Polo),

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga possibile consentire che esponenti di una sola parte politica vengano invitati a partecipare ad attività interne della scuola, non collegate al territorio e che, di conseguenza, sembrano assumere una valenza politica o, addirittura, elettoralistica;

quali iniziative si intenda assumere per evitare che la scuola si trasformi in strumento di propaganda elettorale.

(4-21358)

(22 novembre 2000)

RISPOSTA. – In merito al corso di formazione sulla sicurezza del personale della scuola, il dirigente dell'istituto comprensivo «Vinci» di Ispica, che ha organizzato il corso insieme all'altro istituto comprensivo «Einaudi» di Ispica, ha sottolineato al provveditore agli studi di Ragusa, che ha chiesto notizie al riguardo, la correttezza dell'iniziativa assunta nell'ambito degli interventi che fanno capo al dirigente scolastico, a norma dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche, «per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione di risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio».

Il medesimo ha anche precisato che il sindaco è stato invitato quale responsabile per la soluzione dei problemi di messa in sicurezza degli edifici delle scuole di base e che l'onorevole Drago, assessore regionale alla presidenza e alla protezione civile, con il suo intervento, ha messo a fuoco la problematica della sicurezza al livello di edilizia privata e pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici; l'onorevole Leontini, che non è intervenuto, è stato invitato perchè impegnato, insieme al sindaco, a reperire i fondi necessari all'ente per provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza.

Nel corso del colloquio il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha, tuttavia, rappresentato l'opportunità che, in periodo elettorale, nelle iniziative che dovessero essere adottate dalle scuole, venga evitata la presenza di politici che non sono investiti di cariche istituzionali pertinenti ai contenuti delle iniziative stesse e, possibilmente, nei periodi a ridosso delle consultazioni elettorali, anche di coloro che ricoprono dette cariche.

Si fa presente, infine, che la professoressa Liliana Drago, docente di scienze matematiche titolare presso la scuola media statale «G. Falcone» di Modica, già distaccata presso l'ufficio della protezione civile di Ragusa in qualità di esperta a decorrere dal 29 gennaio 2001, è rientrata all'amministrazione di provenienza.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(6 marzo 2001)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso:

che si ritiene necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono; le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché, a fronte delle normative del settore, risulta di fatto impraticabile qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grandi costi;

che dal 1° aprile di quest'anno sono in vigore pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) previste dal decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di «igiene dei prodotti alimentari» e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate dalle associazioni che operano a favore della cittadinanza, senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

che tale normativa, a motivo della sua stessa complessità e determinando ulteriori costi aggiuntivi, è di difficile applicazione;

che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e la successiva circolare del Ministero delle finanze n.43/E dell'8 marzo 2000 hanno di fatto confermato la scarsa attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco;

che il disposto del comma 1 del citato articolo 25 recita: «non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100.000.000): proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità»;

che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 trova applicazione anche per l'attività delle pro loco come già previsto dalla legge n. 62 del 1992, che disponeva: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 16 dicembre 1991, n. 398»;

che l'applicazione del complesso di tale normativa rischia di frenare l'attività di quel volontariato che con grande dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici, comuni e comunità montane, nel più disinteressato spirito di servizio, ha dato e può ancora dare molto a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui opera,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a emanare in tempi brevi nuove disposizioni, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-19964)

(6 luglio 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Pieve di Soligo (Treviso) ha approvato la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25, che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a

due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere che intenzioni si abbiano in merito a quanto sopra esposto.

(4-20693)

(10 ottobre 2000)

SERENA.- *Ai Ministri delle finanze e della sanità.*- Premesso che il comune di Refrontolo (Treviso) ha approvato la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle

normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di

volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere che intenzioni si abbiano in merito a quanto sopra esposto.

(4-20748)

(12 ottobre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso:

che il consiglio comunale del comune di Tarzo (Treviso), con deliberazione n. 39 del 28 settembre 2000, ha approvato la seguente mozione presentata dall'UNPLI:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a

due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere che intenzioni si abbiano in merito a quanto sopra esposto.

(4-20808)

(17 ottobre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Follina (Treviso), nella seduta consiliare del 12 ottobre 2000, con deliberazione n. 46 ha approvato la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata e poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e va-

lutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni di lire):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire rea-

li e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere che intenzioni si abbiano in merito a quanto sopra esposto.

(4-20880)

(20 ottobre 2000)

SERENA.- *Ai Ministri delle finanze e della sanità.*- Premesso che il consiglio comunale del comune di Cinto Caomaggiore (Venezia) ha approvato con delibera n. 44 del 29 settembre 2000 la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a

due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere in merito a quanto sopra esposto.

(4-20906)

(24 ottobre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il Consiglio comunale del comune di Gambellara (Vicenza) ha approvato con delibera n. 37 del 5 settembre 2000 la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari"

e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999, possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire rea-

li e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere in merito a quanto sopra esposto.

(4-20907)

(24 ottobre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il consiglio comunale del comune di Cornuda (Treviso) ha approvato il 27 settembre 2000 la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a

due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21065)

(7 novembre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il consiglio comunale del comune di Montebelluna (Treviso) ha approvato con atto n. 129 del 29 settembre 2000 la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari"

e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire rea-

li e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21066)

(7 novembre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Colle Umberto (Treviso) ha approvato in data 2 ottobre 2000 la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a

due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21190)

(13 novembre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che l'amministrazione del comune di Asolo (Treviso), con delibera del consiglio comunale n. 74 del 9 novembre 2000 ha approvato la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto

legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000 hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire rea-

li e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21407)

(28 novembre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che l'amministrazione del comune di Miane (Treviso), con delibera del consiglio comunale n. 52 del 27 settembre 2000 ha approvato la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a

due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "Alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21441)

(29 novembre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Vittorio Veneto (Treviso) ha approvato in data 29 settembre 2000, con delibera n. 78, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari"

e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: "non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999, possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti a favore delle pro loco e delle associazioni di

volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21450)

(5 dicembre 2000)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare che le attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro risulterebbero di fatto frenate dalla normativa tributaria, che limita talune disposizioni agevolative alle sole associazioni sportive dilettantistiche (articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133), nonché dalla normativa sulle sanzioni in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» (decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155), ravvisa l'opportunità di intervenire per modificare la normativa sul piano igienico-sanitario e tributario al fine di consentire lo snellimento burocratico a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che la problematica sollevata nelle interrogazioni ha trovato, sotto il profilo tributario, soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, la legge finanziaria per l'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 33, comma 5) ha esteso alle associazioni pro loco le disposizioni agevolative già previste in favore esclusivamente delle associazioni sportive dilettantistiche (articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Pertanto, anche per le associazioni pro loco, che si avvalgono del regime opzionale (di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni), è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile – entro il limite di un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore attualmente al limite complessivo di lire cento milioni per periodo d'imposta – dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in coincidenza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

In ordine alle disposizioni concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, il competente Ministero della sanità, nell'evidenziare, preliminarmente, che la finalità delle stesse è quella di assicurare la sicurezza e la salubrità degli alimenti e di tutelare quindi il consumatore, ha comuni-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tredici interrogazioni sopra riportate.

cato che, per venire incontro alle esigenze di alcuni operatori, è stata prevista (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle industrie alimentari (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 155 del 1997) nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare gli adempimenti del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP).

Il medesimo Dicastero ha, infine, segnalato che la giunta della regione Veneto (deliberazione n. 1513 dell'11 aprile 2000) ha già individuato le industrie alimentari ai fini della semplificazione degli adempimenti del sopra citato sistema.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(13 marzo 2001)

SERVEILLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione.* – Premesso che per decenni il centro educativo A. De Gasperi di Monte Bondone, tramite convenzioni specifiche, è riuscito ad avere congrui finanziamenti con lo scopo di assistere i bambini dei nostri connazionali residenti in Germania che avessero gravi problemi di disadattamento;

constatata l'esperienza negativa fatta dai ragazzi italiani e giudicata pessima dagli organi tecnico-pedagogici;

visto che persino l'allora Ambasciatore d'Italia, dottor Umberto Vattani, con lettera indirizzata al Ministero degli affari esteri datata 5 luglio 1996, giudicava negativamente l'attività del Centro per gli italiani in Germania, avendo egli fatto propria l'unanime opinione dei dirigenti scolastici di tutti i Consolati italiani, i quali, riunitisi a Stoccarda, avevano dato parere sfavorevole all'iniziativa,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè il centro educativo A. De Gasperi di Monte Bondone, nonostante i giudizi negativi, sia riuscito ad ottenere ulteriori convenzioni finanziate dal capitolo di bilancio del Ministro degli affari esteri n. 3532;

a quanto ammontino i finanziamenti concessi al centro educativo A. De Gasperi di Monte Bondone negli ultimi dieci anni di attività, da quali capitoli provengano, quanti siano i figli degli italiani residenti in

Germania che hanno usufruito di questo Centro e da quale circoscrizione consolare provengano.

(4-17097)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. – La convenzione stipulata l'11 settembre 1987 con il centro didattico-assistenziale «Alcide de Gasperi» di Monte Bondone (Trento) prevedeva l'ospitalità nelle strutture del Centro, a cura dell'amministrazione degli Esteri, a favore dei figli di connazionali indigenti emigrati.

Nell'aprile del 1991 il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Ancona aveva disposto un'indagine presso l'Istituto Teresiano di Ripatransone, ente facente parte della predetta convenzione, per verificare gli aspetti sanitari, amministrativi e didattici relativi all'ospitalità concessa ai ragazzi figli di connazionali indigenti emigrati all'estero. Furono rilevate alcune carenze didattiche, nonché altre relative alla mancanza di autorizzazioni amministrative e delle certificazioni igienico-sanitarie.

Il Ministero degli affari esteri si trovò così a confrontarsi con le indicazioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Ancona e la viva preoccupazione, manifestata anche dai genitori dei ragazzi, di veder pregiudicata la possibilità di far concludere agli stessi il ciclo dell'istruzione dell'obbligo.

In via preliminare si provvide, a mezzo di una visita ispettiva, a controllare che fossero state eliminate tutte le carenze sopra ricordate. Successivamente, si provvide a raccogliere pareri circa l'opportunità di prorogare, per un ulteriore periodo, la convenzione in parola la cui validità poteva essere rinnovata, di biennio in biennio, fino al 1995.

Sull'intera questione si ritenne necessario, in particolare, raccogliere il qualificato parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Trento, sotto la cui giurisdizione ricadeva il centro educativo «Alcide De Gasperi» di Monte Bondone (Trento), l'unica controparte della convenzione in parola e, in definitiva, l'unico responsabile dell'esecuzione della stessa.

Il parere della suddetta autorità giudiziaria, che per la parte didattica si avvale della consulenza del sovrintendente scolastico della provincia autonoma di Trento, fu pienamente favorevole alla prosecuzione degli interventi assistenziali attuati tramite la convenzione con il centro educativo in parola. Pertanto si è ritenuto, in conformità a tale parere, di dover dar corso alla proroga in questione fino alla sospensione della convenzione al termine dell'anno scolastico 1996-1997.

Si elencano di seguito i dati richiesti dall'onorevole interrogante, relativamente agli ultimi 10 anni di validità della convenzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(13 marzo 2001)

RELAZIONE SUGLI ULTIMI 10 ANNI DI VALIDITÀ DELLA
CONVENZIONE TRA IL MAE ED IL CENTRO EDUCATIVO
«ALCIDE DE GASPERI» DI MONTE BONDONE

1) Anno scolastico 1987/1988:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 186;

2° quadrimestre: 187.

B) Circostrizioni consolari di provenienza:

1° quadrimestre: Stoccarda 116, Norimberga 4, Friburgo 6, Hannover 4, Francoforte 15, Dortmund 8, Monaco di Baviera 18, Colonia 15;

2° quadrimestre: Stoccarda 115, Norimberga 5, Friburgo 6, Hannover 4, Francoforte 16, Dortmund 8, Monaco di Baviera 18, Colonia 15.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: (dato non reperibile);

2^a rata: lire 306.900.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

2) Anno scolastico 1988/1989:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 185;

2° quadrimestre: 187.

B) Circostrizioni consolari di provenienza:

1° quadrimestre: Stoccarda 111, Colonia 10, Friburgo 6, Norimberga 4, Dortmund 6, Monaco di Baviera 18, Hannover 7, Amburgo 2, Francoforte 21;

2° quadrimestre: Stoccarda 111, Colonia 10, Friburgo 6, Norimberga 5, Dortmund 6, Monaco di Baviera 18, Amburgo 2, Francoforte 22.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 305.250.000;

2^a rata: lire 308.550.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

3) Anno scolastico 1989/1990:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° e 2° quadrimestre: 177.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

1° e 2° quadrimestre: Stoccarda 110, Colonia 8, Friburgo 10, Norimberga 5, Dortmund 6, Monaco di Baviera 16, Hannover 7, Amburgo 2, Francoforte 13;

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 318.600.000;

2^a rata: lire 318.600.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

4) Anno scolastico 1990/1991:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 90;

2° quadrimestre: 87.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

Dati non reperibili.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 324.000.000;

2^a rata: lire 315.000.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

5) Anno scolastico 1991/1992:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 123;

2° quadrimestre: 121.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

1° quadrimestre: Stoccarda 67, Colonia 4, Friburgo 10, Norimberga 7, Dortmund 4, Monaco di Baviera 8, Hannover 7, Francoforte 16;

2° quadrimestre: Stoccarda 64, Colonia 4, Friburgo 9, Norimberga 6, Dortmund 4, Monaco di Baviera 8, Hannover 7, Francoforte 13, Bedford 6.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 287.820.000;

2^a rata: lire 283.140.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

6) Anno scolastico 1992/1993:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° e 2° quadrimestre: 73.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

1° e 2° quadrimestre: Stoccarda 44, Francoforte 9, Monaco 4, Hannover 2, Friburgo 5, Dortmund 2, Colonia 2, Amburgo 1, Bedford 3, Norimberga 1.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 170.820.000;

2^a rata: lire 170.820.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

7) Anno scolastico 1993/1994:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° e 2° quadrimestre: 62.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

1° e 2° quadrimestre: Stoccarda 36, Francoforte 7, Monaco 4, Hannover 2, Friburgo 3, Dortmund 3, Colonia 2, Amburgo 1, Rotterdam 1, Bedford 3.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 145.080.000;

2^a rata: lire 145.080.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

8) Anno scolastico 1994/1995:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 45;

2° quadrimestre: 42.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

Dati non reperibili.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 105.300.000;

2^a rata: lire 98.280.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

9) Anno scolastico 1995/1996:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 33;

2° quadrimestre: 33.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

Dati non reperibili.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 84.942.000;

2^a rata: lire 84.942.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

10) Anno scolastico 1996/1997:

A) N. alunni ospitati in base alla convenzione:

1° quadrimestre: 24;

2° quadrimestre: 24.

B) Circoscrizioni consolari di provenienza:

Dati non reperibili.

C) Finanziamenti erogati dal Ministero degli esteri:

1^a rata: lire 72.000.000;

2^a rata: lire 72.000.000.

D) Capitolo di bilancio: 3532

SERVELLO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione.* – Premesso che in Germania la politica scolastica viene gestita gelosamente da ogni singolo *Land*;

considerati i primati negativi che gli italiani detengono nelle *Sonderschulen* (classi speciali), dove numerosa è la loro presenza, mentre bassissima è la percentuale di coloro che frequentano i ginnasi;

constatata l'esigenza di aver qualcuno che dall'ambasciata istituzionalmente coordini l'intervento scolastico italiano, come tra l'altro è avvenuto per quasi un trentennio;

visto che il consigliere del CGIE-Germania, Bruno Zoratto, interpretando la giusta protesta della nostra collettività, ha più volte invitato la Direzione generale per le relazioni culturali a risolvere l'ormai antico problema,

si chiede di sapere per quale motivo all'ambasciata d'Italia in Berlino non venga nominato l'ispettore scolastico con il compito, come in passato, di coordinare l'intervento scolastico italiano in un paese complesso quale è la Germania, nonostante la senatrice Patrizia Toia, durante un incontro con i rappresentanti dei Comites e del CGIE, abbia dato delle garanzie per risolvere definitivamente l'annosa questione.

(4-17099)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. – I posti di contingente per il personale «ispettivo tecnico» in servizio all'estero, ai sensi dell'articolo 626, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, erano nove fino al 1992 per poi gradatamente diminuire in relazione al contenimento della spesa pubblica, nonché a difficoltà segnalate dal Ministero della pubblica istruzione riguardanti l'utilizzo di tale personale all'estero, a motivo della carenza di detto personale anche in territorio metropolitano.

Attualmente sono attivati solo quattro posti per ispettori (Parigi, Londra, Bruxelles e Berna), di cui tre coperti e uno vacante (Londra), mentre cinque posti non sono stati attivati per mancanza di copertura finanziaria.

Pertanto, al momento, le esigenze in loco dovranno essere soddisfatte utilizzando il personale all'estero o ipotizzando, se del caso, una eventuale redistribuzione.

Corre l'obbligo di informare, ad ogni modo, che il Ministero degli affari esteri ha negli ultimi mesi fortemente rinsaldato i vincoli di collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione in vista di una più funzionale utilizzazione degli ispettori tecnici al fine di monitorare adeguatamente le attività delle nostre scuole all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(28 febbraio 2001)

TONIOLLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che vi sono insegnanti di ruolo che hanno prestato servizio di insegnamento su posti di sostegno ad alcuni portatori di *handicap* senza il possesso del titolo di specializzazione ma con i requisiti richiesti per l'ammissione all'insegnamento di una disciplina tra quelle contemplate dall'articolo 485 del Testo unico;

che il problema del riconoscimento di tale servizio per ruolo si trascina da dieci anni con ricorsi presso i vari TAR del nostro paese;

che tale anomala situazione pareva risolta con l'approvazione dell'articolo 7 della legge n. 124 del 1999 che per l'appunto prevede che: «Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del Testo unico»;

che questo articolo che poteva porre finalmente chiarezza sulla riconoscibilità del servizio prestato ai fini della carriera è stato interpretato dai funzionari ministeriali come costitutivo di nuovi diritti con decorrenza 1° giugno 1999 e non come interpretazione autentica del decreto-legge n. 370 del 1970 che riconosce il servizio pre-ruolo ove prestato con il titolo di studio prescritto;

che, nella convinzione che il fondamento normativo per il riconoscimento del servizio pre-ruolo sia chiaramente contenuto nel decreto-legge n. 370 del 1970, si ritiene ingiustificata la decorrenza dal 1° giugno 1999 che crea una disparità applicativa del diritto al riconoscimento economico della carriera;

che la conseguenza di questa scelta interpretativa danneggia economicamente sia coloro a cui non è mai stato valutato il servizio, sia coloro che hanno beneficiato in passato di un temporaneo riconoscimento, perchè ora si vedranno richiedere somme ritenute indebitamente percepite,

si chiede di conoscere se non si ritenga doveroso rivedere in modo corretto l'interpretazione dell'articolo 7 e quindi estendere la sua applicazione anche al periodo antecedente al 1° giugno 1999.

(4-18172)

(16 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Come già rilevato dall'onorevole interrogante, l'articolo 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999 ha riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento su posti di sostegno svolto da docenti non di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato, se prestato con il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione degli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste da rispettivo ordine e grado di scuola.

Con circolare protocollo n. D12/788 del 3 dicembre 1999 questo Ministero ha fornito istruzioni in merito all'applicazione della disposizione in parola, chiarendo che tutto il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, antecedentemente all'immissione in ruolo, abbia svolto insegnamento su posti di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione può chiederne la valutazione, che viene effettuata secondo quanto previsto dalla medesima circolare, anche se trattasi di servizio prestato prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.

Gli effetti del riconoscimento ovviamente decorrono dal 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, non potendosi attribuire alla disposizione in parola efficacia retroattiva.

Il Ministro della pubblica istruzione

DE MAURO

(8 marzo 2001)
